

## **4.2 SCHEMA DI CONTRATTO (CONDIZIONI SPECIALI)**



### Parte Speciale

- Articolo 1 S: Oggetto, luogo della prestazione e Responsabile del Procedimento e Direttore dell'esecuzione**
- Articolo 2 S: Durata**
- Articolo 3 S: Modifica del Contratto durante il periodo di efficacia**
- Articolo 4 S: Obblighi e adempimenti a carico dell'Impresa**
- Articolo 5 S: Proprietà del sw sviluppato e dei prodotti in genere**
- Articolo 6 S: Dimensione massima delle prestazioni**
- Articolo 7 S: Garanzie**
- Articolo 8 S: Subappalto**
- Articolo 9 S: Attività preparatorie**
- Articolo 10 S: Produttività delle risorse impiegate**
- Articolo 11 S: Conduzione e gestione delle interviste**
- Articolo 12 S: Obbligo di reportistica dell'impresa**
- Articolo 13 S: Servizi connessi e strumentali**
- Articolo 14 S: Servizi logistici e organizzativi per la formazione delle risorse**
- Articolo 15 S: Monitoraggio della Committente**
- Articolo 16 S: Verifica di conformità e quota sospesa**
- Articolo 17 S: Rilevi e Penali**
- Articolo 18 S: Corrispettivi**
- Articolo 19 S: Fatturazione e pagamento**
- Articolo 20 S: Condizione particolare di risoluzione**
- Articolo 21 S: Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari**
- Articolo 22 S: Clausola sociale**
- Articolo 23 S: Nomina del Responsabile del Trattamento - istruzioni**
- Articolo 24 S: Commissione a carico del Fornitore ai sensi del decreto Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 novembre 2012**
- <eventuale: Articolo 25 S: Pendenza di ricorso giurisdizionale nel cui ambito non è stata disposta o inibita la stipulazione del Contratto>**
- Articolo 22 S Clausola sociale**

### Parte Generale

- Articolo 1 G: Valore delle premesse e norme regolatrici**
- Articolo 2 G: Modalità ed esecuzione delle prestazioni contrattuali**
- Articolo 3 G: Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro – Inadempienze contributive e retributive**
- Articolo 4 G: Obblighi di riservatezza**
- Articolo 5 G: Brevetti industriali e diritti d'autore**
- Articolo 6 G: Utilizzo delle apparecchiature e dei prodotti software**
- Articolo 7 G: Proprietà dei prodotti, ove applicabile**
- Articolo 8 G: Danni, responsabilità civile e, ove applicabile, polizza assicurativa**
- Articolo 9 G: Oneri fiscali e spese contrattuali**

---

Classificazione del documento: Consip Public

Schema di Contratto per l'affidamento del servizio di conduzione e gestione di interviste CAPI per la realizzazione di indagini continue e dei servizi connessi, strumentali ed opzionali per ISTAT, ed. 3 – ID 2497

4.2 Schema di Contratto (Condizioni Speciali)



**Articolo 10 G: Garanzia definitiva**

**Articolo 11 G: Recesso**

**Articolo 12 G: Divieto di cessione del Contratto e cessione del credito**

**Articolo 13 G: Trasparenza dei prezzi**

**Articolo 14 G: Subappalto**

**Articolo 15 G: Foro esclusivo**

**Articolo 16 G: Trattamento dei dati personali**

**Articolo 17 G: Risoluzione**

**Articolo 18 G: Modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. n. 231/2001 – Codice etico - Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza**

**Articolo 19 G Incompatibilità**



## CONDIZIONI SPECIALI DELLO SCHEMA DI CONTRATTO

### TRA

**L'ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA**, con sede legale in Roma, via cesare balbo n. 16, ed ivi elettivamente domiciliata ai fini del presente atto, codice fiscale n. 80111810588, partita iva n. 02124831005, in persona del \_\_\_\_\_ e legale rappresentante, dott./dott.ssa \_\_\_\_\_, giusta poteri allo stesso conferiti da \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_ (nel seguito per brevità anche "committente" o "Istat")

e

la Società \_\_\_\_\_, con sede legale in \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_, capitale sociale Euro \_\_\_\_ = P.IVA \_\_\_\_\_, in persona del \_\_\_\_\_ e legale rappresentante Dott. \_\_\_\_\_, domiciliato per la carica presso la sede sociale, giusta poteri allo stesso conferiti da \_\_\_\_ (di seguito per brevità anche "Impresa" o "Fornitore")

### oppure

- \_\_\_\_\_, sede legale in \_\_\_\_, Via \_\_\_\_, capitale sociale Euro \_\_\_\_=, iscritta al Registro delle Imprese di \_\_\_\_\_ al n. \_\_\_\_, P. IVA \_\_\_\_, domiciliata ai fini del presente atto in \_\_\_\_, Via \_\_\_\_, in persona del \_\_\_\_ e legale rappresentante Dott. \_\_\_\_, nella sua qualità di impresa mandataria capogruppo del Raggruppamento Temporaneo oltre alla stessa la mandante \_\_\_\_\_ con sede legale in \_\_\_\_, Via \_\_\_\_, capitale sociale Euro \_\_\_\_=, iscritta al Registro delle Imprese di \_\_\_\_ al n. \_\_\_\_, P. IVA \_\_\_\_, domiciliata ai fini del presente atto in \_\_\_\_, via \_\_\_\_, e la mandante \_\_\_\_, con sede legale in \_\_\_\_, Via \_\_\_\_, capitale sociale Euro \_\_\_\_=, iscritta al Registro delle Imprese di \_\_\_\_ al n. \_\_\_\_, P. IVA \_\_\_\_, domiciliata ai fini del presente atto in \_\_\_\_, via \_\_\_\_, giusta mandato collettivo speciale con rappresentanza autenticato dal notaio in \_\_\_\_\_ dott. \_\_\_\_\_ repertorio n. \_\_\_\_\_; (nel seguito per brevità congiuntamente anche "**Impresa** o "**Fornitore**")

### PREMESSO CHE

- a) La Consip S.p.A. – in forza della Convenzione stipulata in data 20 settembre 2021 con ISTAT in attuazione di quanto previsto dall'art. 29 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 e agendo in qualità di centrale di committenza – ha pubblicato una gara a procedura aperta ai sensi dell'art. 60 D.Lgs. 50/2016 per l'affidamento del Servizio di conduzione e gestione di interviste CAPI per la realizzazione dell'indagine avente ad oggetto il censimento delle istituzioni non profit e dei servizi connessi e strumentali per ISTAT;
- b) in forza di tutto quanto precede, Consip ha provveduto allo svolgimento di tutte le attività connesse all'espletamento delle procedure di acquisizione fino all'aggiudicazione definitiva delle stesse;
- c) l'Impresa è risultata aggiudicataria della procedura a tal fine indetta dalla Consip nell'interesse della Committente per la prestazione delle attività indicate nell'art. 1 S;
- d) l'Impresa ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente Contratto ed in particolare la garanzia definitiva ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016, rilasciata da \_\_\_\_\_ mediante \_\_\_\_\_ avente numero \_\_\_\_\_, del valore di \_\_\_\_\_; tale documentazione, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne costituisce parte integrante e sostanziale; pertanto potrà procedere alla stipula del presente Contratto;

Classificazione del documento: Consip Public

Schema di Contratto per l'affidamento del servizio di conduzione e gestione di interviste CAPI per la realizzazione di indagini continue e dei servizi connessi, strumentali ed opzionali per ISTAT, ed. 3 – ID 2497

4.2 Schema di Contratto (Condizioni Speciali)



- e) successivamente alla stipula da parte della Committente, l'Impresa procederà alla sottoscrizione del Contratto; la Committente provvederà alla gestione tecnica e amministrativa;
- f) il numero di repertorio del Contratto è il seguente \_\_\_\_\_, il codice identificativo gara, CIG, è il seguente: 9415719120;
- g) il Contratto si compone di due parti "Condizioni Generali del Contratto" e "Condizioni Speciali del Contratto". Le Condizioni generali si applicano nell'ambito di tutti gli accordi tra la Committente e le Imprese e gli articoli che ne fanno parte recano, accanto al numero dell'articolo, la lettera "G". Le Condizioni speciali si applicano in funzione della disciplina propria rispetto all'oggetto contrattuale e i relativi articoli sono contraddistinti dalla lettera "S";
- h) in caso di discordanza tra quanto previsto nelle presenti Condizioni Speciali del Contratto e quanto contenuto nelle Condizioni Generali del Contratto, prevarranno le previsioni contenute nelle presenti Condizioni Speciali del Contratto;
- i) l'Impresa dichiara che quanto risulta dal presente Contratto e dai suoi allegati (Allegato I – Dichiarazione d'offerta economica; Allegato II - Offerta Tecnica; Allegato III Capitolato tecnico e relativi Allegati; Allegato IV– Chiarimenti inviati dalla Consip nel corso della procedura di gara, Allegato V Patto di integrità; Allegato VI Flusso Dati per la commissione a carico del Fornitore; Allegato VII Linee Guida per l'accessibilità e l'usabilità dei siti Web" *<eventuale: Allegato VII, il Contratto di avvalimento>*), nonché la dichiarazione del legale rappresentante del Fornitore posta in calce al presente atto, definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni e consente di acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse;
- j) il Fornitore espressamente prende atto ed accetta che tutti i termini previsti dal presente Contratto sono da intendersi "solari" ove non diversamente stabilito;
- k) valgono le seguenti definizioni:  
per la Committente si intende ISTAT;  
ogni volta che nelle Condizioni generali viene eseguito un riferimento a "Committente e/o Amministrazioni", l'espressione deve intendersi riferita alla Committente.
- l) *<eventuale, se al momento della stipula è pendente un giudizio nel cui ambito non è stata disposta o inibita la stipulazione del Contratto inserire i riferimenti e lo stato del contenzioso>*: \_\_\_\_ risulta allo stato pendente, innanzi al \_\_\_\_\_, giudizio R.G. \_\_\_\_\_, instaurato dalla \_\_\_\_\_ contro \_\_\_\_\_, per \_\_\_\_\_.>

**TUTTO CIÒ PREMESSO, TRA LE PARTI COME IN EPIGRAFE RAPPRESENTATE E DOMICILIATE SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

#### **ARTICOLO 1 S**

#### **OGGETTO, LUOGO DELLA PRESTAZIONE E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E DIRETTORE DELL'ESECUZIONE**

Classificazione del documento: Consip Public

Schema di Contratto per l'affidamento del servizio di conduzione e gestione di interviste CAPI per la realizzazione di indagini continue e dei servizi connessi, strumentali ed opzionali per ISTAT, ed. 3 – ID 2497

4.2 Schema di Contratto (Condizioni Speciali)



1. La Committente, nell'interesse proprio affida all'Impresa, che accetta, la prestazione dei servizi di seguito indicati, da eseguirsi conformemente alle prescrizioni contenute nell'Offerta Tecnica e nel "Capitolato Tecnico e relativi allegati e in base alle condizioni e termini previsti nel presente Contratto:

a) **Conduzione e gestione di un numero indicativo di n. 441.000 interviste CAPI complessive** per la realizzazione di due tipologie di Indagini statistiche continuative. Tali interviste saranno, così suddivise:

- I. **circa n. 96.000 interviste** con tecnica CAPI per la realizzazione dell'indagine continua sulle **Spese delle famiglie**, cui si associa l'autocompilazione di un Diario cartaceo fornito dall'ISTAT da parte delle famiglie e la successiva acquisizione in formato digitale da parte dell'intervistatore tramite CADI;
- II. **circa n. 215.000 prime interviste** con tecnica CAPI per la realizzazione dell'indagine continua sulle **Forze di Lavoro**.
- III. **circa n. 130.000 reinterviste** con tecnica CAPI per la realizzazione dell'indagine continua sulle **Forze di Lavoro**.

b) **Prestazione dei Servizi connessi e strumentali** di cui al paragrafo **Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.** del Capitolato Tecnico, la messa a disposizione delle **dotazioni** richieste di cui al paragrafo **Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.** del Capitolato Tecnico e i **locali** per lo svolgimento delle attività di cui al paragrafo **Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.** del Capitolato Tecnico. In particolare, i suddetti servizi connessi e strumentali comprendono:

- ✓ **Servizi di supervisione e monitoraggio** del Fornitore sulle attività del servizio (cfr. paragrafo. 1.2.1 del Capitolato Tecnico);
- ✓ **Numeri verdi per l'assistenza** alle famiglie (cfr. paragrafo **Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.** del Capitolato Tecnico);
- ✓ **Servizi logistici e organizzativi per la Formazione delle risorse** (cfr. paragrafo 1.2.4 del Capitolato Tecnico);
- ✓ **Help Desk** telefonico per assistenza agli intervistatori (cfr. paragrafo 1.2.5 del Capitolato Tecnico);
- ✓ Per l'indagine **Spese delle famiglie** si richiede inoltre:
  - **Sviluppo dei sistemi di gestione CAPI e CADI** e Sviluppo e manutenzione adattativo/correttiva del **questionario elettronico CAPI** e delle **maschere di acquisizione del Diario CADI** in lingua Italiana e tedesca sulla base della versione cartacea fornita dall'ISTAT nelle due lingue (cfr. paragrafo 1.2.6 - Appendice A del Capitolato Tecnico);
  - Produzione e fornitura di **reportistica e di file microdati** (cfr. paragrafo 1.2.3 del Capitolato Tecnico).
- ✓ Per l'indagine **Forze di Lavoro** si richiede inoltre:
  - Attività di test sul Sistema (cfr. paragrafo **Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.** del Capitolato Tecnico).



c) **Prestazione dei servizi opzionali** di cui al paragrafo 1.3 del Capitolato Tecnico. In aggiunta a quanto sopra illustrato ISTAT si riserva la facoltà, nel corso della durata contrattuale, di richiedere al Fornitore del Servizio, anche disgiuntamente, la prestazione dei seguenti servizi opzionali, nei tempi e nelle modalità specificati nel Capitolato Tecnico:

i. Per entrambe le indagini un numero massimo di 1.000 interviste video da remoto (cfr. paragrafo **Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.** del Capitolato Tecnico), articolate come di seguito illustrato:

- i. circa 500 interviste video da remoto per l'indagine sulle Spese delle famiglie;
- ii. circa 250 prime interviste video da remoto per l'indagine sulle Forze di Lavoro;
- iii. circa 250 reinterviste video da remoto per l'indagine sulle Forze di Lavoro).

Si precisa che in caso di attivazione del servizio di esecuzione di video interviste, anche per questa tipologia di interviste dovranno essere garantiti i seguenti servizi connessi e strumentali:

- servizi di supervisione e monitoraggio del Fornitore sulle attività del servizio (di cui al paragrafo **Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.** del Capitolato Tecnico);
- numeri verdi per l'assistenza alle famiglie (di cui al paragrafo **Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.** del Capitolato Tecnico);
- produzione e fornitura della reportistica per l'indagine sulle Spese delle Famiglie (cfr. paragrafo **Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.** del Capitolato Tecnico) e per l'indagine sulle Forze di lavoro (ove attivato anche il servizio opzionale di cui al paragrafo **Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.** del Capitolato Tecnico);
- help desk telefonico per assistenza agli intervistatori (cfr. paragrafo **Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.** del Capitolato Tecnico);
- messa a disposizione delle **dotazioni** di cui al paragrafo 6 del Capitolato Tecnico e dei **locali** di cui al paragrafo 7 del Capitolato Tecnico.

ii. Per l'indagine **Forze di Lavoro**:

- a) Sviluppo e manutenzione adattativo/correttiva del questionario elettronico CAPI in lingua italiana e tedesca sulla base della versione cartacea fornita dall'ISTAT nelle due lingue, comprensivo dell'agenda dell'intervistatore e della scheda contatti. (cfr. paragrafo 1.3.2.1 del Capitolato Tecnico);
- b) Sviluppo del Sistema di gestione CAPI (cfr. paragrafo 1.3.2.2 del Capitolato Tecnico) e produzione e fornitura di reportistica e di file microdati (cfr. paragrafo **Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.** del Capitolato Tecnico).

In particolare ISTAT si riserva la facoltà di richiedere al Fornitore del Servizio la prestazione di entrambi i servizi di cui ai punti a) e b) sopra descritti o solo uno di essi,). Nel caso di richiesta di entrambi i servizi descritti ai suddetti punti a) e b) i tempi di per la predisposizione dei medesimi saranno sovrapposti; le figure professionali dedicate alla prestazione di tali servizi, sono le medesime di cui al paragrafo **Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.** del Capitolato Tecnico.



2. Si precisa che in virtù della natura complessa e articolata delle predette attività contrattuali, le stesse sono meglio specificate e disciplinate nel Capitolato tecnico e relativi allegati “nonché nella relativa Appendice A.
3. L’Impresa prende atto che l’esecuzione dei servizi oggetto del presente Contratto comporterà la puntuale e completa attuazione delle soluzioni/strumenti/migliorie ivi comprese metodologie, utilizzo risorse e *best practices* indicati nell’Offerta tecnica e degli eventuali servizi connessi, nei tempi e nei modi indicati nella stessa, se migliorativi dei tempi e dei modi indicati nella documentazione di gara.
4. L’Impresa si impegna, senza alcun onere aggiuntivo per la Committente, a mantenerne, per tutta la durata delle attività contrattuali, l’efficienza e l’efficacia rappresentate nell’Offerta tecnica, anche in funzione di eventuali adeguamenti che si rendessero necessari per mantenere tali migliorie/soluzioni/sistemi allineati agli *standard* tecnologici del mercato; tali attività non comporteranno alcun onere aggiuntivo, essendo tale attività compresa nel corrispettivo contrattuale complessivo. Inoltre l’Impresa si impegna a trasferire gratuitamente alla Committente, o a terzi da essa designati, il *know how* necessario alla presa in carico e/o all’acquisizione di tali migliorie/soluzioni/sistemi. Si precisa che eventuali ritardi nella messa in opera degli stessi, non derivanti da accordi o da richieste della Committente, saranno soggetti all’applicazione delle penali di cui all’art. 17 S “Penali e Rilevi”. Eventuali anomalie o malfunzionamenti rilevate su migliorie/soluzioni/sistemi devono essere immediatamente rimossi dall’Impresa
5. Le attività relative ai predetti servizi saranno organizzate come previsto nel Capitolato tecnico e nei relativi allegati; le prestazioni dovranno essere eseguite secondo le modalità, le condizioni e i termini stabiliti nel presente Contratto e nel Capitolato tecnico (e relativi allegati) e nell’offerta tecnica, ove migliorativa.
6. L’Impresa prende atto ed accetta che la Committente non garantisce l’attivazione dei predetti servizi, ovvero si riserva di attivare i predetti servizi in misura ampiamente inferiore a quanto indicato nel Capitolato Tecnico ovvero si riserva di affidare totalmente o parzialmente a fornitori terzi i predetti servizi. Tali servizi potranno essere acquistati, ove necessario, fino alla concorrenza del corrispettivo massimo complessivo di cui all’articolo 18 S comma 1 e verranno erogati, di volta in volta, solo previa richiesta della Committente, nei limiti di quanto di volta in volta richiesto. All’impresa verrà, comunque, garantito l’acquisto dei predetti servizi per un importo pari al 10% dell’importo contrattuale, salvo che nei casi di cui all’articolo 17 G e 11 G.
7. I servizi oggetto del presente Contratto dovranno essere erogati presso i luoghi indicati nel Capitolato Tecnico e nell’Offerta Tecnica.
8. Sono designati quale Responsabile unico del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 il Dott. \_\_\_\_\_ e Direttore dell’esecuzione ai sensi dell’art. 101 del D. Lgs. n. 50/2016 il Dott. \_\_\_\_\_.
9. Il Responsabile del Servizio, nominato dal Fornitore è il Sig./Dott. \_\_\_\_\_; il Responsabile del Servizio è il referente responsabile nei confronti della Committente per l’esecuzione del presente Contratto, e quindi, avrà la capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore, salvo quant’altro previsto nel Capitolato Tecnico; qualora il





Fornitore dovesse trovarsi nella necessità di sostituire il Responsabile del Servizio, dovrà darne immediata comunicazione scritta alla Committente.

## ARTICOLO 2 S

### DURATA

1. Il presente Contratto spiega i suoi effetti dalla data della sua sottoscrizione ed avrà termine allo spirare di **44 mesi decorrenti dalla “Data di inizio”** del Contratto, come riportata nel **“Verbale di Avvio del Contratto”** di cui al Capitolato Tecnico (cfr. “Definizioni”).  
La suddetta “Data di inizio”, per entrambe le Indagini oggetto del presente Contratto, non potrà in ogni caso essere fissata oltre il **15/06/2023**, salvo diversa data concordata tra le parti. Il ritardo nell’avvio dell’esecuzione per causa imputabile al Fornitore costituisce causa di risoluzione di diritto del Contratto, ai sensi dell’art. 2, comma 1 della L. n. 120/2020 DL. 76/2020.
2. Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto, la Committente si riserva **di sospendere le stesse**, indicando le ragioni e l’imputabilità delle medesime, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 107 del D.Lgs. n. 50/2016.
3. Nel corso del periodo preparatorio, secondo le modalità e le tempistiche dettate nel Capitolato Tecnico, l’Impresa dovrà svolgere tutte le **attività propedeutiche finalizzate al regolare svolgimento dell’Indagine**. Tali attività si intendono remunerate nell’ambito dei corrispettivi contrattualmente previsti e non determineranno alcun onere aggiuntivo per la Committente.
4. L’impresa garantisce la copertura di tutti i servizi offerti per l’esecuzione dell’appalto sino alla chiusura delle attività secondo quanto previsto nel Capitolato Tecnico. L’ISTAT si riserva la facoltà di apportare, in corso di esecuzione, variazioni al calendario delle attività dandone pronta comunicazione all’Impresa e senza oneri aggiuntivi.
5. L’impresa prende atto e accetta che tutte le interviste devono essere effettuate, in maniera continuativa, nell’arco dei mesi previsti per la realizzazione della rilevazione relativa all’Indagine sulle Spese delle famiglie e sulle Forze di Lavoro, impegnando tutte le settimane dell’anno, secondo la calendarizzazione stabilita dall’ISTAT e rispettando improrogabilmente le scadenze prescritte per la fornitura dei dati.
6. L’impresa si impegna, altresì, ora per allora, a fornire, ove espressamente richiesto, nell’ultimo mese di efficacia del presente Contratto ovvero nel caso di cessazione anticipata del rapporto contrattuale, il personale necessario al trasferimento del know-how e delle competenze a personale della Committente o a terzi da questa designati. Le modalità di esecuzione di tali attività di affiancamento verranno congiuntamente concordate. Al periodo di affiancamento saranno applicati i corrispettivi contrattuali previsti.
7. La Committente, in conformità a quanto disposto all’articolo 106, comma 11, del D. Lgs. n. 50/2016, si riserva la facoltà in corso di esecuzione di modificare la durata del Contratto,



con comunicazione inviata a mezzo pec al Fornitore, prorogandolo per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente, ivi inclusa la stipula del Contratto. In tal caso il Fornitore è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel Contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la Committente.

### ARTICOLO 3 S

#### MODIFICA DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA

1. La Committente si riserva la facoltà, nei limiti di quanto previsto all'art. 106, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016, di chiedere al Fornitore prestazioni supplementari che si rendano necessarie e non siano incluse nel Contratto, ove un cambiamento del contraente produca entrambi gli effetti di cui all'art. 106, comma 1, lettera b), D. Lgs. n. 50/2016; la Committente comunicherà ad ANAC tale modifica entro i termini di cui all'art. 106, comma 8 del medesimo decreto.
2. La Committente si riserva la facoltà di apportare modifiche al presente Contratto ove siano soddisfatte tutte le condizioni di cui all'art. 106, comma 1, lettera c), D. Lgs. 50/2016, fatto salvo quanto previsto all'art. 106, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016. Al ricorrere delle condizioni di cui all'art. 106, comma 14, del D. Lgs. 50/2016, la Committente comunicherà ad ANAC tale modifica entro i termini e con le modalità ivi indicati.
3. Nei casi di cui ai precedenti due commi del presente articolo, la Committente eseguirà le pubblicazioni prescritte dall'art. 106, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016.
4. La Committente si riserva la facoltà, di cui all'art. 106, comma 1, lett. e) D.lgs. n. 50/2016, di apportare modifiche non sostanziali al Contratto, fino alla concorrenza di un quinto in più del corrispettivo complessivo.

Così come chiarito dal **Comunicato Anac del 23 marzo 2021**, la Committente potrà imporre al Fornitore, ai sensi dell'art. 106, comma 12 del Codice, un aumento delle prestazioni fino a concorrenza di un quinto dell'importo del Contratto, alle stesse condizioni ed agli stessi prezzi unitari previsti dal presente Contratto, solo laddove ricorrano i presupposti di cui al richiamato art. 106, **comma 1, lett. c)**. In tal caso, il Fornitore non può far valere il diritto alla risoluzione del Contratto.

Si precisa che, in caso di diminuzione delle prestazioni, il Fornitore non avrà diritto ad alcun compenso o indennità oltre al corrispettivo maturato per le prestazioni effettivamente eseguite, calcolato sulla base dei prezzi unitari specificati nell'Allegato "I" Dichiarazione d'offerta.

5. La Committente si riserva inoltre la facoltà di apportare le modifiche di cui all'art. 106, comma 2, D.lgs. n. 50/2016, al ricorrere delle condizioni ivi previste.
6. Nessuna variazione o modifica al Contratto potrà essere introdotta dal Fornitore se non è stata approvata dalla Committente nel rispetto e nei limiti di quanto previsto dall'art. 106 del D. Lgs. 50/2016 e qualora effettuate, non daranno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e comporteranno, da parte del Fornitore, la rimessa in pristino della situazione preesistente.



7. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 106, d.lgs. 50/2016.

## **ARTICOLO 4 S**

### **OBBLIGHI E ADEMPIMENTI A CARICO DELL'IMPRESA**

1. Sono a carico dell'Impresa, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri e i rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all'integrale espletamento dell'oggetto contrattuale, ivi compresi, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, gli oneri relativi alle eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione della prestazione, nonché i connessi oneri assicurativi, nonché lo sgombero dei materiali residui e l'ottemperanza alle disposizioni vigenti in materia di smaltimento dei rifiuti.
2. L'Impresa si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto del presente Contratto a perfetta regola d'arte e nel rispetto di tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore e di quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata del presente Contratto, nonché secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente Contratto e nei suoi allegati. Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall'osservanza delle predette norme e prescrizioni, resteranno ad esclusivo carico dell'Impresa, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre. L'Impresa non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tale titolo, nei confronti della Committente.
3. L'Impresa si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne la Committente da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti. In particolare il Fornitore dovrà attenersi al rispetto di eventuali protocolli sanitari la cui adozione si dovesse rendere necessaria in corso di esecuzione contrattuale al fine di far fronte a situazioni sanitarie di carattere epidemiologico. Il Fornitore dovrà, pertanto, garantire il pieno rispetto di tali protocolli da parte di tutto il personale impiegato per l'esecuzione del presente Contratto.
4. L'Impresa si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dalla Committente, nonché a dare immediata comunicazione a quest'ultima di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione del Contratto.
5. L'Impresa si impegna espressamente a:
  - a) impiegare, a sua cura e spese, tutte le strutture, apparecchiature, attrezzature nonché le figure professionali necessarie per l'esecuzione del presente Contratto, nel rispetto di quanto indicato nell'Offerta Tecnica, nel Capitolato Tecnico e negli atti di gara richiamati in premessa;
  - b) assicurare la serietà, affidabilità e professionalità di tutte le figure professionali impiegate e, specialmente, degli intervistatori incaricati delle attività di rilevazione al fine di garantire la qualità del servizio richiesto, nelle tempistiche prescritte dal calendario fornito da ISTAT;



- c) predisporre tutti gli strumenti e i metodi – comprensivi della relativa documentazione – atti a garantire gli elevati e prescrittivi livelli di servizio richiesti anche ai fini del monitoraggio effettuato dall'ISTAT in ordine alla conformità del servizio reso rispetto alle norme contrattualmente previste;
  - d) nell'adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni, osservare tutte le indicazioni operative relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale, nonché le indicazioni di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate dall'ISTAT;
6. comunicare tempestivamente all'ISTAT ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione contrattuale e le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione del Contratto, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi delle nuove figure professionali. L'Impresa si obbliga a consentire alla Committente di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente Contratto, impegnandosi ora per allora a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
7. Ai sensi dell'art. 4, comma 2, della Legge n. 4 del 9 gennaio 2004, il Fornitore nell'attività di realizzazione e/o modifica dei Siti Web (ovvero, Applicazioni Internet rese disponibili su reti Intranet o su supporti, come CD-ROM e DVD, utilizzabili anche in caso di personal computer non collegato alla rete), oggetto del presente Contratto, dovrà rispettare i requisiti di accessibilità stabiliti dal Decreto del Ministero per l'Innovazione e le Tecnologie 8 luglio 2005 - Allegato A, nonché dalle Linee Guida per l'Accessibilità e l'Usabilità dei Siti Web. Il Fornitore si impegna altresì a fare sì che le attività di realizzazione e/o modifica dei siti web siano coerenti con le indicazioni formulate nella Circolare della Agenzia per l'Italia Digitale n. 61/2013 del 29 marzo 2013 avente ad oggetto le disposizioni del decreto legge 18/10/2012 n. 179 convertito con modificazioni dalla L. 17/12/2012, n. 221; si impegna altresì a rispettare quanto previsto dagli artt. 53 e 54 del D.Lgs n.82/2005 relativamente alle caratteristiche e ai dati pubblici da esporre necessariamente e a quanto previsto dalle Linee Guida per i siti web delle PA emanate in riferimento all'art. 4 della Direttiva n. 8/2009 del Ministero per la pubblica amministrazione e l'innovazione. Si precisa che, laddove non vengano rispettati i requisiti suddetti secondo la normativa in materia di accessibilità, la Committente avrà facoltà di dichiarare risolto il presente Contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile.
8. L'Impresa si impegna altresì a rispettare tutti i criteri ambientali minimi come indicato nel Capitolato Tecnico, allegato al presente Contratto.
9. In caso di inadempimento da parte dell'Impresa degli obblighi di cui ai precedenti commi, la Committente, fermo il diritto al risarcimento del danno, ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto.
10. *<eventuale in caso di ricorso all'avvalimento>*: Ai sensi di quanto stabilito all'art. 89, comma 9, del D. Lgs. n. 50/2016, la Committente esegue in corso d'esecuzione le verifiche sostanziali circa l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria, nonché l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'appalto. A tal fine il responsabile del procedimento accerta in corso

---

Classificazione del documento: Consip Public

Schema di Contratto per l'affidamento del servizio di conduzione e gestione di interviste CAPI per la realizzazione di indagini continue e dei servizi connessi, strumentali ed opzionali per ISTAT, ed. 3 – ID 2497

4.2 Schema di Contratto (Condizioni Speciali)



d'opera che le prestazioni oggetto di Contratto sono svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che il titolare del Contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal Contratto di avvalimento, pena la risoluzione del Contratto>.

11. L'impresa è tenuta a comunicare alla Committente ogni modificazione negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi. Tale comunicazione dovrà pervenire alla Committente entro 10 giorni dall'intervenuta modifica.

## **ARTICOLO 5 S**

### **PROPRIETÀ DEI PRODOTTI IN GENERE**

1. La documentazione di qualsiasi tipo derivata dall'esecuzione del presente Contratto è di esclusiva proprietà della Committente che ne potrà disporre liberamente.
2. Tutta la documentazione creata o predisposta dall'Impresa nell'esecuzione del presente Contratto non potrà essere, in alcun modo, comunicata o diffusa a terzi, senza la preventiva approvazione espressa da parte della Committente. In caso di inadempimento da parte dell'Impresa a quanto stabilito nei precedenti commi, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, la Committente avrà facoltà di dichiarare risolto il presente Contratto ai sensi dell'articolo 17 G "Risoluzione" del presente Contratto e dell'art. 1456 del codice civile.
3. Le parti convengono che l'indirizzario e gli elenchi telefonici, i questionari, tutti i dati raccolti e ogni altro eventuale materiale prodotto/elaborato nel corso dell'Indagine rimarrà di esclusiva proprietà dell'ISTAT, cui spetteranno i conseguenti diritti di divulgazione e utilizzazione.
4. Il Fornitore si impegna, durante tutto il periodo delle attività oggetto del presente Contratto, a non effettuare, nel corso delle stesse interviste, rilevazione di dati per conto di altri committenti e, più in generale a non perseguire, nell'ambito delle interviste, finalità diverse da quelle specificatamente descritte dal questionario e dalle istruzioni fornite da ISTAT.
5. È fatto altresì divieto al Fornitore di riprodurre su qualsiasi tipo di supporto i dati statistici relativi alla presente Indagine.
6. I diritti di cui al presente articolo devono intendersi acquisiti dalla Committente in modo perpetuo, illimitato ed irrevocabile. L'Impresa si obbliga espressamente a fornire alla Committente tutta la documentazione ed il materiale necessario all'effettivo sfruttamento di detti diritti di titolarità esclusiva.

## **ARTICOLO 6 S**

### **DIMENSIONE MASSIMA DELLE PRESTAZIONI**

1. L'Impresa prende atto che, per quanto attiene all'esecuzione dei servizi di cui al precedente articolo 1 S "Oggetto, luogo della prestazione, Responsabile del Procedimento

---

Classificazione del documento: Consip Public

Schema di Contratto per l'affidamento del servizio di conduzione e gestione di interviste CAPI per la realizzazione di indagini continue e dei servizi connessi, strumentali ed opzionali per ISTAT, ed. 3 – ID 2497

4.2 Schema di Contratto (Condizioni Speciali)



e Direttore dell'Esecuzione", la dimensione massima delle prestazioni contrattuali è pari al corrispettivo massimo complessivo indicato all'articolo 18 S "Corrispettivi" comma 1, articolata indicativamente secondo quanto previsto al richiamato articolo 1 S.

2. L'Impresa prende atto che il numero di interviste, così come la loro articolazione come sopra richiamata, potrebbe subire modifiche in corso di esecuzione comunque entro i limiti del corrispettivo massimo complessivo del Contratto di cui al successivo articolo 18 S "Corrispettivi" comma 1. Resta fermo il numero massimo di 1.000 interviste video da remoto da realizzare complessivamente nell'ambito delle due Indagini oggetto del presente Contratto in caso di attivazione del relativo servizio opzionale.

## ARTICOLO 7 S

### GARANZIE

1. L'Impresa garantisce che i programmi utilizzati per l'esecuzione dell'attività sono esenti da virus, essendo state adottate a tal fine tutte le opportune cautele.
2. Le suddette garanzie sono prestate in proprio dall'Impresa anche per il fatto del terzo, intendendo la Committente restare estranea ai rapporti tra l'Impresa e le ditte fornitrici.
3. Per ogni obiettivo positivamente rilasciato, l'Impresa è tenuta per tutta la durata del presente Contratto a garantire, su chiamata della Committente o di terzi da essa indicati, l'eliminazione dei difetti del software realizzato o modificato in esecuzione del Contratto stesso e/o le conseguenze sulla base dati e sulle interfacce utente, nonché l'eventuale conseguente allineamento della documentazione, senza alcun onere aggiuntivo per la Committente.
4. L'Impresa prende atto che, al fine di garantire l'efficienza e l'efficacia di quanto realizzato in ottemperanza delle obbligazioni di cui all'art. 1 S, comma 3, "Oggetto, Luogo della prestazione, Responsabile del Procedimento e Direttore dell'esecuzione", dovrà provvedere anche alla rimozione di errori, nonché all'adeguamento ed evoluzione delle soluzioni stesse.

## ARTICOLO 8 S

### SUBAPPALTO

*< se il subappalto è previsto, inserire successivi commi 1 e 2 ....>*

1. L'Impresa, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta e conformemente a quanto stabilito nelle Condizioni Generali, si è riservata di affidare in subappalto, l'esecuzione delle seguenti prestazioni: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ per una quota pari al \_\_\_\_\_(%) dell'importo contrattuale.
2. Si rinvia alle Condizioni Generali per le modalità e gli obblighi connessi all'affidamento in subappalto delle prestazioni sopra riportate.

*< ...ovvero, in alternativa, se il subappalto non è previsto, inserire il successivo comma 1>*



1. L'Impresa, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, non intende affidare in subappalto l'esecuzione di alcuna attività oggetto delle prestazioni contrattuali.

#### <EVENTUALE OVE PREVISTO> ARTICOLO 8 BIS S

##### CONTRATTI CONTINUATIVI DI COOPERAZIONE, SERVIZIO E/O FORNITURA

1. Il Fornitore ricorre alle seguenti prestazioni di soggetti terzi \_\_\_\_\_, <eventuale: conformemente a quanto dichiarato in offerta e> in forza dei contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura, di cui al comma 3, lettera c-bis), dell'art. 105 del Codice, sottoscritti in epoca anteriore all'indizione della presente procedura, prodotti in sede di stipula del presente Contratto.  
Le prestazioni di soggetti terzi rese in virtù di contratti di cui al comma 3, lettera c-bis), dell'art. 105 del Codice, sottoscritti in epoca anteriore all'indizione della procedura finalizzata all'aggiudicazione del Contratto e consegnati alla Committente prima o contestualmente alla sottoscrizione del Contratto, non costituiscono subappalto.

#### ARTICOLO 9 S

##### ATTIVITA' PREPARATORIE ALL'AVVIO DELLE INDAGINI

1. Prima dell'avvio delle indagini, a partire dalla data di sottoscrizione del "Verbale di Avvio del Contratto" di cui al Capitolato Tecnico (cfr. "Definizioni"), l'impresa è obbligata a svolgere tutte le attività propedeutiche al regolare svolgimento delle rilevazioni ivi incluse anche le attività di cui ai Servizi opzionali (cfr. paragrafo 1.3 del Capitolato Tecnico) ove attivati, nel rispetto delle modalità e tempistiche previste dal Capitolato Tecnico o, se del caso, espressamente concordate con ISTAT.
2. Con riferimento all'Indagine sulle Spese delle famiglie, l'Impresa si obbliga a predisporre i sistemi CAPI e CADI e il questionario elettronico secondo le specifiche tecniche richieste da ISTAT e nei tempi prestabiliti dal Capitolato Tecnico, garantendo altresì l'attività manutentiva del software lungo l'intera durata contrattuale.
3. L'ISTAT si riserva la facoltà, in corso di esecuzione contrattuale, di fornire un software per la realizzazione delle interviste e per l'acquisizione dei modelli autocompilati nell'ambito dell'Indagine sulle Spese delle Famiglie. In tale ipotesi, l'Impresa è tenuta a porre in essere tutto quanto necessario per garantire la piena continuità delle attività contrattuali, nel rispetto delle scadenze temporali previste dal calendario delle attività e senza oneri economici aggiuntivi per l'ISTAT.
4. L'Impresa è altresì tenuta alle attività inerenti i servizi logistici e organizzativi per la formazione delle figure professionali propedeutiche all'avvio della rilevazione come meglio disciplinata al successivo articolo 14 S, nonché ad attivare e rendere operativi secondo quanto previsto dal Capitolato Tecnico, l'Help Desk telefonico per assistenza agli intervistatori e Numeri verdi per l'assistenza alle Famiglie.



## ARTICOLO 10 S

### PRODUTTIVITÀ DELLE RISORSE IMPIEGATE

1. Tutte le figure professionali che svolgeranno le attività oggetto del presente Contratto dovranno rispondere alle caratteristiche descritte nel Capitolato Tecnico ovvero a quelle migliorative eventualmente offerte e presteranno la loro attività conformemente al ruolo richiesto nel Capitolato Tecnico.
2. L'impresa, contestualmente alla redazione del "Verbale di avvio del Contratto" di cui all'articolo 2 S del presente Contratto, si impegna a consegnare alla Committente, i curricula (eventualmente forniti anche in forma di schede tecniche) e l'elenco completo dei nominativi delle risorse professionali impiegate nell'esecuzione del Contratto, fatta eccezione per l'elenco degli intervistatori e degli operatori del numero verde con i relativi curricula, che saranno forniti due settimane prima dell'inizio della formazione di ciascuna annualità di indagine. I curricula suddetti dovranno essere accompagnati da autocertificazione resa ai sensi del DPR n. 445/2000 ovvero da attestazione/certificazione dell'Ente/Impresa beneficiario/a dell'attività prestata dal soggetto, recanti la chiara indicazione dell'esperienza maturata nella funzione dalla risorsa professionale, anche in coerenza con quanto eventualmente offerto in sede migliorativa. Qualora tali dichiarazioni / attestazioni / certificazioni non fossero prodotte unitamente ai curricula, ISTAT si riserva di chiederne la produzione in un momento successivo e di verificare, in ogni caso, la correttezza e veridicità delle informazioni rese.
3. Fermo restando l'obbligo di assicurare la prosecuzione e la continuità delle prestazioni contrattuali, anche garantendo il costante monitoraggio interno sulle attività delle figure professionali con particolare riferimento agli intervistatori così come prescritto nel Capitolato Tecnico, l'Impresa, nel caso in cui debba provvedere alla sostituzione di una risorsa coinvolta nella esecuzione delle prestazioni contrattuali, dovrà comunicare la motivazione alla Committente e consegnare a quest'ultima, con un preavviso di 10 (dieci) giorni lavorativi, il nominativo e il curriculum della nuova figura professionale.
4. L'Impresa riconosce, altresì, alla Committente la facoltà di richiedere la sostituzione di unità di personale addetto alle prestazioni contrattuali qualora fossero ritenute dalla medesima non idonee alla perfetta esecuzione del presente Contratto. In tal caso, l'Impresa dovrà proporre una nuova figura professionale entro il termine di 3 (tre) giorni lavorativi dalla richiesta o nel diverso termine eventualmente indicato dalla Committente, pena l'applicazione delle penali. L'esercizio da parte della Committente di tale facoltà non comporterà alcun onere per la stessa.
5. Qualora, nell'ambito delle "Attività di supervisione e monitoraggio sulle attività del servizio effettuate dal Fornitore" secondo quanto previsto al paragrafo 1.2.1 del Capitolato Tecnico (relative al ricontatto delle famiglie, sia mediante controlli telefonici che a domicilio, per verificare il regolare svolgimento delle interviste) dovesse risultare la mancata effettuazione dell'intervista, dichiarata invece come eseguita, il Fornitore del Servizio dovrà comunicare tale esito all'ISTAT entro 2 (due) giorni lavorativi pena l'applicazione delle penali di cui al successivo articolo 17 S e dovrà procedere alla sostituzione dell'intervistatore entro il termine massimo di 3 (tre) giorni lavorativi.

---

Classificazione del documento: Consip Public

Schema di Contratto per l'affidamento del servizio di conduzione e gestione di interviste CAPI per la realizzazione di indagini continue e dei servizi connessi, strumentali ed opzionali per ISTAT, ed. 3 – ID 2497

4.2 Schema di Contratto (Condizioni Speciali)





6. Nell'ipotesi di cui ai precedenti commi 3, 4 e 5 del presente articolo, la Committente si riserva la facoltà di valutare l'idoneità della nuova figura professionale proposta entro il termine di 5 (cinque) giorni lavorativi dal ricevimento del relativo curriculum.
7. In caso di valutazione positiva, comunicata per iscritto da parte di ISTAT, del curriculum presentato o di decorrenza del termine di cui al precedente comma 6, l'Impresa si obbliga a provvedere alla sostituzione della figura professionale entro 3 (tre) giorni lavorativi dalla comunicazione di assenso o dalla decorrenza del predetto termine o nel diverso termine indicato da ISTAT, pena l'applicazione delle penali di cui al successivo articolo 17 S.
8. Viceversa, ove ISTAT ritenga la figura professionale proposta non idonea allo svolgimento dell'attività contrattuale, la medesima ne darà comunicazione all'Impresa, la quale si impegna a procedere ad una nuova proposta entro il termine di 3 (tre) giorni lavorativi dalla predetta comunicazione.
9. Si precisa che le nuove figure professionali devono avere attestati ed esperienze, in tipologia e durata, non inferiori alla risorsa da sostituire.
10. Nel caso in cui l'Impresa proceda alla sostituzione della figura professionale senza la necessaria preventiva valutazione e autorizzazione della Committente, quest'ultima si riserva, previa contestazione dell'addebito e valutazione delle deduzioni addotte dall'Impresa e da questa comunicate alla Committente nel termine massimo di 5 (cinque) giorni solari, di applicare la penale di cui all'articolo 17 S. L'Impresa prende atto che la Committente, al fine di ottenere la massima qualità professionale del servizio reso, si riserva la facoltà di verificare, in ogni momento dell'esecuzione del presente Contratto, la corrispondenza della qualità del servizio e delle figure professionali effettivamente impiegate rispetto a quanto indicato negli Allegati al Contratto.
11. In caso di inadempimento da parte dell'Impresa degli obblighi di cui ai precedenti commi, la Committente, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto.

## **ARTICOLO 11 S**

### **CONDUZIONE E GESTIONE DELLE INTERVISTE**

1. Nello svolgimento delle Indagini (ivi incluse le eventuali interviste video da remoto) oggetto del presente Contratto, l'Impresa è obbligata a svolgere tutte le attività previste secondo la specifica metodologia disciplinata per ciascuna Indagine dal Capitolato Tecnico e nel rigoroso rispetto della calendarizzazione richiesta da ISTAT.
2. Le indicazioni metodologiche e le tempistiche previste devono essere, altresì, rigorosamente osservate da tutto il personale impiegato dall'Impresa e, in particolare, dagli intervistatori impegnati nell'attività di rilevazione sul territorio.
3. L'Impresa prende atto che tutte le interviste devono essere effettuate, in maniera continuativa e sulla base dei campioni definiti, impegnando tutte le settimane dell'anno e rispettando improrogabilmente le scadenze fissate per la trasmissione dei dati all'ISTAT.
4. Nel rispetto del calendario di ciascuna Indagine, l'Impresa provvede alla distribuzione del carico di lavoro tra gli intervistatori e all'assegnazione delle interviste, le quali devono svolgersi esclusivamente presso l'abitazione delle famiglie secondo le regole stabilite in sede di Capitolato Tecnico e quelle ulteriori segnalate da ISTAT in corso di esecuzione.

---

Classificazione del documento: Consip Public

Schema di Contratto per l'affidamento del servizio di conduzione e gestione di interviste CAPI per la realizzazione di indagini continue e dei servizi connessi, strumentali ed opzionali per ISTAT, ed. 3 – ID 2497

4.2 Schema di Contratto (Condizioni Speciali)



5. L'Impresa assicura e garantisce, anche ai fini dell'assolvimento degli obblighi di cui al successivo articolo 12 S, la costante supervisione e il monitoraggio interno sull'attività degli intervistatori al fine di prevenire situazioni di criticità che possano influire sull'andamento delle rilevazioni.

## **ARTICOLO 12 S**

### **OBBLIGO DI REPORTISTICA DELL'IMPRESA**

1. L'impresa, in conformità alle prescrizioni del Capitolato Tecnico, è tenuta ad effettuare, con carattere di continuità, il monitoraggio delle attività mediante la produzione di apposita reportistica, al fine di assicurare la qualità del servizio e sanare le criticità riscontrate in corso di svolgimento.
2. L'impresa dovrà inoltrare alla Committente, secondo le cadenze disciplinate in sede di Capitolato Tecnico, tutta la reportistica richiesta in ordine all'andamento delle rilevazioni e all'operato degli intervistatori, pena l'elevazione di rilievi o l'applicazione delle penali ove previsto.

## **ARTICOLO 13 S**

### **SERVIZI CONNESSI E STRUMENTALI**

1. L'impresa si obbliga a prestare tutti i "servizi connessi e strumentali", nonché alla messa a disposizione delle dotazioni tecniche richieste e dei locali per lo svolgimento delle attività, riconoscendo che gli stessi risultano integralmente remunerati:
  - dal corrispettivo di cui all'art. 18 S, comma 1, lett. d) in riferimento alle interviste CAPI previsto per entrambe le indagini;
  - dai distinti corrispettivi di cui all'art. 18 S, comma 1, lett. e), f) e g) in riferimento alle interviste video da remoto di ciascuna indagine.

## **ARTICOLO 14 S**

### **SERVIZI LOGISTICI E ORGANIZZATIVI PER LA FORMAZIONE DELLE RISORSE**

1. Tutte le attività di formazione sono svolte dal personale dell'ISTAT e dal personale dell'Impresa secondo le modalità e le cadenze temporali previste dal Capitolato Tecnico e devono essere organizzati a cura e spese dell'Impresa.
2. L'impresa si obbliga a provvedere, a proprie spese e secondo il numero previsto di partecipanti, alla disponibilità dei locali per la formazione in base alla capienza necessaria e delle postazioni attrezzate richieste dalla tipologia di sessione formativa (teorica e/o pratica). La predisposizione del materiale didattico e dei suoi successivi aggiornamenti per la formazione è a cura dell'Istat.
3. L'onere dell'organizzazione e i costi dei locali per la formazione - fatta eccezione per la formazione per integrazione o turn-over degli intervistatori per le quali i locali sono messi a disposizione da ISTAT -, nonché gli eventuali costi di viaggio, vitto e alloggio di tutto il personale del Fornitore del Servizio coinvolto nella formazione, saranno a carico dell'Impresa e non comportano oneri economici per ISTAT.



4. Tutti i locali messi a disposizione dal Fornitore del Servizio per lo svolgimento delle attività del presente Capitolato dovranno essere ubicati all'interno del territorio nazionale e, ove espressamente previsto nel presente Capitolato Tecnico, nel territorio del Comune di Roma, in modo da garantire l'ottimizzazione dell'impiego delle risorse del personale ISTAT addetto alle attività di monitoraggio, supervisione e controllo, nonché assicurare l'efficienza e la standardizzazione delle attività di rilevazione. I locali dovranno essere in regola con le disposizioni del Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro D.Lgs. 81/2008 e s.m.i..
5. I costi relativi ai locali messi a disposizione dal Fornitore, così come gli eventuali costi di trasferta del personale del Fornitore, devono intendersi compresi negli importi contrattuali che saranno riconosciuti e quindi senza alcun onere aggiuntivo per ISTAT.

## **ARTICOLO 15 S**

### **MONITORAGGIO DELLA COMMITTENTE**

1. L'Impresa prende atto che la Committente si riserva di procedere al monitoraggio delle attività contrattuali secondo i criteri e le modalità previste nel Capitolato tecnico.
2. L'Impresa si impegna a permettere l'accesso alla Committente al sistema di gestione del servizio fatto salvo il rispetto di tutte le forme di garanzia circa la integrità e la riservatezza dei dati contenuti e comunque correlati al Contratto, che è onere dell'Impresa stessa predisporre.
3. L'Impresa si impegna ad accettare le verifiche (verifiche mirate), effettuate dalla Committente, svolte nel rispetto di quanto prescritto nel Capitolato tecnico.

## **ARTICOLO 16 S**

### **VERIFICA DI CONFORMITÀ E QUOTA SOSPESA**

1. In corso di Contratto la Committente, tramite il Direttore dell'esecuzione, effettuerà la verifica di conformità delle prestazioni volta a certificare che l'oggetto del Contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni e delle pattuizioni contrattuali.
2. Tutte le attività di verifica saranno attestate da redazione di apposito verbale sottoscritto da tutti i soggetti intervenuti.
3. L'operatività dei sistemi CAPI e CAD I per l'Indagine sulle Spese delle famiglie (e ove richiesto da Istat anche del sistema CAPI per l'indagine sulle Forze di lavoro), ivi inclusi i questionari ed eventuale reportistica, messi a disposizione dall'Impresa in conformità alle prescrizioni del Capitolato Tecnico e relativa Appendice A è sottoposta ad una prima verifica inerente il complesso delle funzionalità richieste, per la verifica di funzionalità e rispondenza in conformità ai requisiti richiesti nel Capitolato Tecnico e relativa Appendice A; tale verifica verrà effettuata dall'ISTAT, secondo le procedure, le modalità e le tempistiche ivi indicate, nonché quelle migliorative eventualmente offerte, in contraddittorio con l'Impresa.



4. Nel corso delle procedure di test dei sistemi CAPI e/o CADI, l'ISTAT si riserva la facoltà di formulare richiesta di modifiche e correttivi, da sottoporre a test, al fine di ottenere la piena e ottimale rispondenza alle funzionalità e caratteristiche richieste.
5. La verifica di cui al comma 3 si intende positivamente superata solo se le verifiche di funzionalità abbiano dato esito positivo. L'esito positivo della verifica dei Sistemi CAPI e CADI per l'Indagine sulle Spese delle famiglie (e ove richiesto da Istat anche del Sistema CAPI per l'indagine sulle Forze di lavoro) sarà attestato da apposito verbale da cui risulti la consegna da parte dell'Impresa, dei sistemi e dei software nella versione definitiva pronta all'utilizzo per lo svolgimento della formazione preliminare e/o per l'avvio delle rilevazioni e la contestuale accettazione da parte dell'ISTAT.
6. Resta inteso che l'ISTAT si riserva, anche in corso di rilevazione, la possibilità di richiedere modifiche, senza oneri economici aggiuntivi, sulla base di problematiche rilevate nell'impostazione grafica e nei contenuti nonché in ragione delle esigenze di aggiornamento dei questionari e delle funzioni previste dai sistemi suddetti.
7. Al fine di accertare la regolare esecuzione delle prestazioni, rispetto alle condizioni e termini stabiliti nel Contratto, l'ISTAT effettuerà verifiche, con cadenza bimestrale, entro 20 (venti) giorni dalla chiusura delle attività relative al bimestre:
  - a) con riferimento alle attività di conduzione e gestione delle interviste CAPI relative all'Indagine sulle Spese delle Famiglie e relativamente alla verifica in ordine alla completezza delle interviste secondo quanto riportato al paragrafo 1.1.1.3 del Capitolato Tecnico, per il/i mese/i di riferimento chiusi nel bimestre. L'accettazione delle suddette attività avverrà sulla base delle interviste complete effettuate, individuate secondo i criteri descritti per la presente indagine, dal Capitolato Tecnico e dovrà risultare da apposito verbale;
  - b) con riferimento alle attività di conduzione e gestione delle interviste (prime interviste e reinterviste) CAPI relative all'Indagine sulle Forze di Lavoro e relativamente alla verifica in ordine alla completezza delle interviste secondo quanto riportato al paragrafo 1.1.2.3 del Capitolato Tecnico, per le settimane di riferimento chiuse nel bimestre. L'accettazione delle suddette attività avverrà sulla base delle interviste complete effettuate, individuate secondo i criteri descritti per la presente indagine dal Capitolato Tecnico e dovrà risultare da apposito verbale;
  - c) con riferimento all'erogazione dei servizi connessi e strumentali (ivi incluse la verifica di operatività dei sistemi CAPI e CADI per l'Indagine sulle Spese delle Famiglie come sopra descritta), la messa a disposizione delle dotazioni tecniche richieste e i locali per lo svolgimento delle attività, per le attività erogate nel bimestre e dovrà risultare da apposito verbale;
  - d) con riferimento alle attività di conduzione e gestione delle interviste video da remoto relative all'Indagine sulle Spese delle Famiglie (servizio opzionale) e relativamente alla verifica in ordine alla completezza delle stesse (secondo i criteri di cui al paragrafo 1.1.1.3 del Capitolato Tecnico, ad esclusione del "Tasso di Completezza"), per il/i mese/i di riferimento chiusi nel bimestre. L'accettazione delle suddette attività avverrà sulla base delle interviste video da remoto complete effettuate e dovrà risultare da apposito verbale;

---

Classificazione del documento: Consip Public

Schema di Contratto per l'affidamento del servizio di conduzione e gestione di interviste CAPI per la realizzazione di indagini continue e dei servizi connessi, strumentali ed opzionali per ISTAT, ed. 3 – ID 2497

4.2 Schema di Contratto (Condizioni Speciali)



- e) con riferimento alle attività di conduzione e gestione delle interviste video da remoto (prime interviste e reinterviste) relative all'Indagine sulle Forze di Lavoro (servizio opzionale) e relativamente alla verifica in ordine alla completezza delle stesse (secondo i criteri di cui al paragrafo 1.1.2.3 del Capitolato Tecnico, ad esclusione del "Tasso di Completezza"), per il/i mese/i di riferimento chiusi nel bimestre. L'accettazione delle suddette attività avverrà sulla base delle interviste video da remoto complete effettuate e dovrà risultare da apposito verbale;
  - f) f) con riferimento all'erogazione del servizio opzionale di sviluppo e manutenzione adattativo/correttiva del questionario elettronico CAPI e/o di sviluppo del sistema di gestione CAPI e produzione e fornitura di reportistica e di file microdati per l'indagine FL (verifica di operatività dei sistemi come sopra descritta) per le rispettive attività erogate nel bimestre e dovrà risultare da apposito verbale.
- 8. ISTAT si riserva la possibilità di effettuare controlli a campione con modalità comunque idonee a garantire la verifica della corretta esecuzione contrattuale.
  - 9. La Verifica di conformità si intende positivamente superata solo se le prestazioni contrattuali siano state eseguite a regola d'arte e, pertanto, l'oggetto del Contratto - in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative - sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni del Contratto e dei suoi allegati. Nel caso di esito positivo della verifica di conformità la data del verbale verrà considerata quale "Data di Accettazione del Servizio" con riferimento alle prestazioni di cui all'art. 1 S, relativamente alle attività verificate da parte della Committente.
  - 10. Nel caso in cui, durante la verifica, venissero rilevate anomalie in ragione dei livelli di servizio richiesti, sarà emesso un rilievo o una penale in funzione degli indicatori applicabili ai casi riscontrati.
  - 11. Nel caso in cui, durante la verifica, venissero rilevate anomalie che secondo la Committente, per numero e/o gravità, non permettano il prosieguo delle attività, la verifica verrà interrotta e riprenderà ex novo nei termini previsti dal capitolato tecnico o dal momento in cui la Committente riterrà ripristinate le sopracitate anomalie. In caso di interruzione della verifica, per quanto attiene gli Indicatori di qualità, sarà emesso un rilievo o una penale in funzione degli indicatori applicabili ai casi riscontrati.
  - 12. L'Impresa dovrà provvedere, senza oneri aggiuntivi per la Committente, all'eliminazione degli eventuali vizi e difformità riscontrati durante le operazioni di verifica, secondo i tempi di ripristino indicati nel Capitolato Tecnico o di quelli migliorativi offerti.
  - 13. Nell'ipotesi in cui la verifica di conformità dia esito negativo, al punto da configurare grave inadempimento, la Committente, ferma restando l'applicazione delle penali, avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto ai sensi dell'articolo 17 G "Risoluzione", nonché dell'art. 1456 c.c..
  - 14. La Committente nel caso di particolari caratteristiche dell'oggetto contrattuale che non consentono la verifica di conformità per la totalità delle prestazioni contrattuali, si riserva la possibilità di effettuare controlli a campione o in forma semplificata con modalità comunque idonee a garantire la verifica dell'esecuzione contrattuale.
  - 15. Tutti gli oneri derivanti dalla verifica di conformità si intendono a carico dell'Impresa.



16. In caso di esito positivo della verifica di conformità finale, la Committente rilascerà il “certificato di verifica di conformità” qualora risulti che il Fornitore ha regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali, nel rispetto di quanto previsto all’art. 102, d.lgs. n. 50/2016.
17. Il soggetto incaricato, a seguito dell’intervenuta ultimazione delle prestazioni si impegna a rilasciare il certificato attestante l’avvenuta ultimazione delle stesse.
18. Conclusa positivamente la verifica di conformità e comunque entro un termine non superiore a 7 (sette) giorni dalla conclusione della stessa, la Committente rilascia il certificato di pagamento o altro documento equivalente ai fini dell’emissione della fattura da parte dell’appaltatore.
19. Su richiesta dell’Impresa, la Committente emetterà il certificato di esecuzione prestazioni dei servizi (CES), coerentemente al modello predisposto dall’A.N.A.C.. Il certificato verrà emesso solo a seguito della verifica di conformità positiva di tutte le prestazioni oggetto del Contratto di cui all’art. 1 S.
20. Per quanto attiene ai **tassi di completezza delle interviste CAPI** previsti per ciascuna Indagine, l’Impresa prende atto ed accetta che, in caso di mancato raggiungimento del valore soglia previsto, ISTAT non corrisponderà la relativa quota calcolata secondo i criteri indicati nel Capitolato Tecnico e di seguito illustrati.
21. Con riguardo **all’Indagine sulle Spese delle famiglie**, qualora dalle verifiche di conformità dovesse risultare che il tasso di completezza delle interviste CAPI di cui al paragrafo 1.1.1.3 del Capitolato Tecnico, relativamente al/ai mese/i di riferimento chiusi nel bimestre, sia inferiore al **92%**, l’ISTAT non riconoscerà all’Impresa, relativamente alle interviste complete realizzate nel suddetto periodo, una quota del corrispettivo unitario calcolata secondo quanto previsto dalla seguente tabella:

<b>INDAGINE CONTINUA SULLE SPESE DELLE FAMIGLIE</b> <b>Tasso di completezza nazionale raggiunto con arrotondamento all'intero più vicino</b>	<b>% Quota sospesa sul corrispettivo unitario</b>
91%	0,50%
90%	1,00%
89%	2,00%
88%	3,00%
87%	4,50%
86%	6,00%
85%	8,00%
84%	10,00%

In caso di tasso di completezza maggiore o uguale al **92%** sarà riconosciuto l’intero importo previsto a titolo di corrispettivo.

22. Con riguardo **all’Indagine relativa alle Forze di Lavoro**, qualora dalle verifiche di conformità dovesse risultare che il tasso di completezza delle interviste CAPI di cui al paragrafo 1.1.2.3. del Capitolato Tecnico, relativamente all’insieme delle settimane di



riferimento chiuse nel bimestre, sia inferiore al 95%, l'ISTAT non riconoscerà all'Impresa, relativamente alle interviste complete realizzate nel suddetto periodo una quota del corrispettivo unitario calcolata secondo quanto previsto dalla seguente tabella:

<b>INDAGINE CONTINUA SULLE FORZE DI LAVORO</b> <b>Tasso di completezza nazionale raggiunto con</b> <b>arrotondamento all'intero più vicino</b>	<b>% Quota sospesa sul corrispettivo</b> <b>unitario</b>
94%	1,00%
93%	2,00%
92%	3,50%
91%	5%
90%	7%

In caso di tasso di completezza maggiore o uguale al **95%** sarà riconosciuto l'intero importo previsto a titolo di corrispettivo.

Qualora, inoltre, dalle verifiche di cui sopra, dovesse risultare che il tasso di completezza di cui al medesimo paragrafo, relativamente alle interviste complete realizzate nelle prime due settimane successive alla settimana di riferimento per l'insieme delle settimane di riferimento chiuse nel bimestre, sia inferiore al **70%**, l'ISTAT non riconoscerà all'Impresa, una quota del corrispettivo unitario calcolata nel modo seguente:

(70% – tasso di completezza raggiunto), sino ad un massimo del 3%; In caso di tasso di completezza maggiore o uguale al 70% sarà riconosciuto l'intero importo previsto a titolo di corrispettivo.

23. Ai fini dell'applicazione della quota sospesa, la suddetta soglia del 70% si riduce di un punto percentuale per ogni settimana chiusa nel bimestre la cui settimana di riferimento inizia nel periodo compreso tra il 15 luglio ed il 20 agosto e tra il 10 dicembre e il 31 dicembre. Al di fuori dei periodi sopra citati, il tasso di completezza troverà applicazione nella misura ordinaria del 70%.

## **ARTICOLO 17 S**

### **PENALI E RILIEVI**

1. **Mancato rispetto delle soglie relative al tasso di completezza nazionale delle interviste relative all'Indagine sulle Spese delle Famiglie.** Qualora dalle verifiche effettuate dall'ISTAT, il tasso di completezza nazionale per la predetta indagine risulti inferiore all'84%, per ogni punto percentuale inferiore all'84% stesso l'ISTAT applicherà una penale pari ad euro 4.000,00 (quattromila/00) per bimestre.  
Qualora la percentuale di completezza risulti inferiore al 60% oppure risulti inferiore all'80% per due bimestri di ciascun anno contrattuale, l'ISTAT si riserva di procedere alla risoluzione del Contratto.
2. **Mancato rispetto delle soglie relative al tasso di completezza nazionale delle interviste relative all'Indagine sulle Forze di Lavoro.** Qualora dalle verifiche effettuate dall'ISTAT, il tasso di completezza per la predetta indagine risulti inferiore al 90%, per ogni punto



percentuale inferiore al 90% stesso l'ISTAT applicherà una penale pari ad euro 4.000,00 (quattromila/00) per bimestre.

Qualora la percentuale di completezza risulti inferiore al 60% oppure risulti inferiore all'80% per due bimestri di ciascun anno contrattuale, l'ISTAT si riserva di procedere alla risoluzione del Contratto.

3. **Mancato rispetto delle soglie relative al tasso di completezza nazionale delle interviste realizzate nelle prime due settimane per l'Indagine sulle Forze di Lavoro.** Qualora dalle verifiche effettuate dall'ISTAT, il tasso di completezza da raggiungersi nell'arco temporale delle due prime settimane risulti inferiore al 70%, per ogni punto percentuale inferiore al 70% stesso, l'ISTAT applicherà una penale pari ad euro 5.000,00 (cinquemila/00) per bimestre. Trova applicazione, ai fini della presente penale, la rimodulazione della soglia suddetta per ogni settimana chiusa nel bimestre la cui settimana di riferimento inizia nel periodo compreso tra il 15 luglio ed il 20 agosto e tra il 10 dicembre e il 31 dicembre, secondo quanto precisato nell'articolo 16 S, comma 23.
4. **Mancato svolgimento delle interviste.** Nell'ipotesi in cui, dalle verifiche effettuate dall'ISTAT nel bimestre, dovesse risultare che anche una sola famiglia (mediante il proprio rispondente) non abbia rilasciato l'intervista che risulta completa nel Sistema di acquisizione, l'ISTAT applicherà una penale pari ad euro 5.000,00 (cinquemila/00).
5. **Mancata indicazione del recapito telefonico sul questionario relativo all'Indagine sulle Forze di Lavoro.** Qualora dalle verifiche bimestrali effettuate in ordine alla presenza dei recapiti telefonici fissi o di cellulari delle famiglie campione con riferimento alle settimane chiuse e sottoposte a verifica, venga riscontrata una percentuale di numeri di recapiti inferiore al 70% (sul totale delle famiglie in prima intervista per le quali l'ISTAT non ha fornito un numero telefonico, che a seguito della normalizzazione risultino prive di numero telefonico), l'ISTAT applicherà una penale pari ad euro 5.000,00 (cinquemila/00).
6. **Mancata indicazione del recapito telefonico sul questionario relativo all'Indagine sulle Spese delle Famiglie.** Qualora dalle verifiche bimestrali effettuate in ordine alla presenza dei recapiti telefonici fissi o di cellulari delle famiglie campione con riferimento ai mesi chiusi e sottoposti a verifica, venga riscontrata una percentuale di numeri di recapiti inferiore al 70% (sul totale delle famiglie che a seguito della normalizzazione risultino prive di numero telefonico), l'ISTAT applicherà una penale pari ad euro 5.000,00 (cinquemila/00).
7. **Inadeguata qualità della registrazione dei Diari per l'Indagine sulle Spese delle Famiglie.** Qualora dalle verifiche bimestrali effettuate su campioni di lotti di Diari cartacei pervenuti, venga riscontrato un livello di errore superiore al 5‰ (cinque per mille) (calcolato come rapporto tra caratteri errati e caratteri acquisiti) in ordine alla qualità della trascrizione dei caratteri, l'ISTAT applicherà una penale pari ad euro 2.000,00 (duemila/00) per mese. Si precisa che nel caso in cui si verifichi un errore nei campi identificativi del record verrà considerato errato l'intero record.
8. **Mancato rispetto delle tempistiche per effettuare le modifiche ai questionari elettronici CAPI e del modello di acquisizione CADI.** In caso di mancato rispetto del termine di 3 (tre) giorni di cui al Capitolato Tecnico e relativi Allegati e Appendice A, l'ISTAT applicherà una penale pari all'1‰ (un per mille) del corrispettivo contrattuale afferente il singolo canone bimestrale di cui all'art. 18 S, comma 1, lett. d), per ogni giorno di ritardo.
9. **Mancato rispetto dello standard del tesserino di identificazione e dei biglietti.** Qualora dalle verifiche effettuate sull'effettivo utilizzo dei tesserini di identificazione e dei biglietti,

---

Classificazione del documento: Consip Public

Schema di Contratto per l'affidamento del servizio di conduzione e gestione di interviste CAPI per la realizzazione di indagini continue e dei servizi connessi, strumentali ed opzionali per ISTAT, ed. 3 – ID 2497

4.2 Schema di Contratto (Condizioni Speciali)





concordati con l'Impresa, dovessero risultare discordanze tra gli standard condivisi e quanto utilizzato dagli intervistatori, l'ISTAT applicherà una penale pari ad euro 1.000,00 (mille/00).

10. **Mancata autorizzazione nella sostituzione delle risorse.** Nel caso in cui l'Impresa proceda alla sostituzione della figura professionale senza la necessaria preventiva valutazione e autorizzazione della Committente, quest'ultima applicherà una penale d'importo pari a € 1.000,00 (mille/00).
11. **Mancato rispetto delle tempistiche nella sostituzione delle risorse.** In caso di mancato rispetto del termine di 3 (tre) giorni lavorativi dalla richiesta della Committente, quest'ultima applicherà una penale pari ad euro 1.000,00 (mille/00).
12. **Utilizzo di personale che non abbia effettuato i cicli formativi previsti.** Nell'ipotesi in cui, dalle verifiche effettuate dall'ISTAT, dovesse risultare l'utilizzo di intervistatori che non abbiano effettuato i cicli formativi previsti, l'ISTAT applicherà una penale pari ad euro 500,00 (cinquecento/00) per ciascun intervistatore.
13. **Mancata effettuazione dei controlli telefonici e/o a domicilio.** Nell'ipotesi in cui, dalle verifiche effettuate dall'ISTAT a campione oppure sulla base dei report forniti, dovesse risultare l'effettuazione dei controlli telefonici e/o a domicilio a carico dell'Impresa in numero inferiore a quelli richiesti ISTAT applicherà una penale pari ad euro 5.000,00 (cinquemila/00).
14. **Mancato ripristino delle funzionalità del sistema CAPI/CADI (per l'Indagine sulle Spese delle Famiglie e, laddove richiesto il servizio opzionale, per l'Indagine sulle Forze di Lavoro), nonché di tutti i collegamenti via web /VPN SSL entro 6 ore lavorative.** Per ogni ora o frazione di ora di ritardo rispetto al termine massimo di ripristino delle suddette funzionalità/collegamenti, l'ISTAT applicherà una penale pari ad euro 200,00 (duecento/00).
15. **Mancato rispetto della soglia di tolleranza per il ripristino dei dati.** In caso di mancato rispetto della soglia di tolleranza per il ripristino dei dati (pari a 24 ore) di cui al paragrafo 6 del Capitolato Tecnico, per ogni 6 ore di ritardo rispetto alla suddetta soglia, ISTAT applicherà una penale pari ad euro 600,00 (seicento/00).
16. **Mancato rispetto delle tempistiche previste dal Capitolato Tecnico o dal Contratto.** Per ogni giorno lavorativo di ritardo rispetto a tutte le tempistiche, ad esclusione delle tempistiche oggetto anche di rilievi o ulteriori ipotesi di penali specificamente previste nel presente articolo, l'ISTAT applicherà una penale pari all'1‰ (un per mille) del corrispettivo contrattuale afferente il singolo canone bimestrale di cui all'art. 18 S, comma 1, lett.d). L'ISTAT si riserva inoltre di procedere alla risoluzione del contratto o all'affidamento in danno qualora il ritardo dovesse perdurare per oltre 10 giorni (lavorativi) successivi alla segnalazione dell'ISTAT.
17. **Eccesso di rilievi per mancato rispetto delle specifiche o delle tempistiche di aggiornamento della reportistica e dei file dei microdati di cui al paragrafo 1.2.3 del Capitolato Tecnico e della reportistica di cui al paragrafo 1.2.1 del Capitolato Tecnico per l'Indagine relativa alle Spese delle Famiglie e per l'indagine Forze di lavoro qualora attivato il servizio opzionale.** In caso di superamento del numero massimo di n. 3 rilievi per mancato rispetto delle suddette specifiche e/o tempistiche di aggiornamento come previsto dal Capitolato Tecnico e relativi Allegati, l'ISTAT applicherà una penale pari ad euro 1.000,00 (mille/00).



18. **Eccesso di rilievi per mancato rispetto dei livelli di servizio dei numeri verdi.** Ogni qualvolta si verifichi il mancato rispetto dei livelli di servizio minimi o migliorativi eventualmente offerti, ISTAT effettuerà un rilievo all'Impresa. In caso di superamento del numero massimo di n. 3 rilievi, ISTAT applicherà una penale pari ad euro 3.000,00 (tremila/00).
19. **Eccesso di rilievi per malfunzionamento dei Numeri Verdi accertati da ISTAT o a seguito di segnalazioni da parte delle famiglie.** In caso di n. 3 segnalazioni mensili per malfunzionamento dei numeri verdi negli orari prescritti nel Capitolato Tecnico e relativi Allegati (o migliorativi eventualmente offerti) ISTAT effettuerà all'Impresa un rilievo. In caso di superamento del numero massimo di 2 rilievi nel semestre successivo alla prima segnalazione, l'ISTAT applicherà una penale pari ad euro 5.000,00 (cinquemila/00).
20. **Eccesso di rilievi per mancato trasferimento dei dati da parte degli intervistatori.** In caso di mancato trasferimento dei dati da parte degli intervistatori nel corso delle verifiche periodiche effettuate, l'ISTAT effettuerà un rilievo. Qualora si riscontri il superamento del numero massimo di 3 rilievi elevati in caso di mancata trasmissione dei dati per l'espletamento degli adempimenti di cui al paragrafo 1.1.7 del Capitolato Tecnico e relativi Allegati, da parte degli intervistatori impiegati nelle indagini, l'ISTAT applicherà una penale pari ad euro 1.000,00 (mille/00).
21. **Eccesso di rilievi per irregolare svolgimento delle interviste/interviste video da remoto (qualora sia attivato il servizio opzionale) risultante dalle attività di monitoraggio di ISTAT.** In caso nel corso delle verifiche periodiche effettuate emerga l'irregolare svolgimento di almeno una intervista/intervista video da remoto, ISTAT effettuerà un rilievo. Qualora si riscontri il superamento del numero massimo di 3 rilievi per mancato rispetto delle regolari modalità di svolgimento delle interviste/interviste video da remoto con riferimento, in particolare, alla verifica delle modalità di contatto e conduzione dell'intervista/intervista video da remoto alla famiglia, l'ISTAT applicherà una penale pari ad euro 5.000,00 (cinquemila/00).
22. La Committente si riserva di applicare una penale pari ad euro 5.000,00 (cinquemila/00) per ogni inadempimento ricadente in uno dei seguenti casi:
  - **presenza di virus o altro codice dannoso nel software** realizzato dall'Impresa,
  - **immissione nella rete interna della Committente di un virus o altro codice dannoso derivante dall'utilizzo delle stazioni di lavoro** messe a disposizione dall'Impresa, non dotate di software aggiornato relativamente all'antivirus e alle patch di sicurezza per i software di base ed applicativi presenti nelle predette stazioni.
23. **Eccesso di rilievi per mancata corrispondenza tra il numero di figure professionali impiegate e quelle offerte.** Ogni qual volta, nel corso delle verifiche effettuate, si riscontri, nell'arco della durata contrattuale, la mancata corrispondenza tra il numero di figure professionali impiegate e quelle offerte, ISTAT effettuerà un rilievo. Qualora si riscontri il superamento del numero massimo di 3 rilievi, ISTAT applicherà una penale pari ad € 2.000,00 (duemila/00). Resta inteso che, dal momento del rilievo, il Fornitore dovrà provvedere entro 3 (tre) giorni lavorativi a reintegrare il numero di figure professionali, pena l'applicazione della penale di cui al comma 11 del presente articolo.
24. Nel caso in cui, come previsto all'articolo 23 S del presente Contratto, all'esito delle verifiche, ispezioni e audit e assessment compiute dalla Committente o da terzi autorizzati, le misure di sicurezza adottate dal Responsabile primario del trattamento, oppure dal Sub Responsabile/terzo autorizzato al trattamento (in caso di nomina del

Classificazione del documento: Consip Public

Schema di Contratto per l'affidamento del servizio di conduzione e gestione di interviste CAPI per la realizzazione di indagini continue e dei servizi connessi, strumentali ed opzionali per ISTAT, ed. 3 – ID 2497

4.2 Schema di Contratto (Condizioni Speciali)



subappaltatore a Sub Responsabile o terzo autorizzato al trattamento) dovessero risultare inadeguate rispetto al rischio del trattamento o, comunque, inadeguate ad assicurare l'applicazione delle "Norme in materia di protezione dei dati personali", la Committente applicherà all'Impresa - Responsabile primario del trattamento una penale pari all' 1‰ (un per mille) del corrispettivo massimo complessivo di cui all'art. 18 S comma 1 per ogni giorno necessario per l'adozione di misure di sicurezza idonee ad assicurare l'applicazione delle "Norme in materia di protezione dei dati personali", salvo il maggior danno. Resta fermo quanto previsto all'articolo 20 S "Condizione particolare di risoluzione".

25. **In caso di ritardo che si protragga per oltre cinque giorni solari rispetto al termine di cui al successivo articolo intitolato "COMMISSIONE A CARICO DEL FORNITORE AI SENSI DEL DECRETO MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DEL 23 NOVEMBRE 2012"** comma 2 e 3 o di difformità rispetto alla modalità di trasmissione degli elementi di rendicontazione inseriti nei report specifici fissati dalla Consip S.p.A. o di errata compilazione dei report specifici di cui all'Allegato VI e ai commi 2 e 3 del medesimo articolo "COMMISSIONE A CARICO DEL FORNITORE AI SENSI DEL DECRETO MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DEL 23 NOVEMBRE 2012", il Fornitore è tenuto a corrispondere a Consip S.p.A. una penale pari a € 3.000,00 (tremila/00), fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
26. Le penali verranno applicate previa contestazione dell'addebito e valutazione delle deduzioni addotte dall'Impresa e da questa comunicate alla Committente nel termine massimo di giorni 5 (cinque) dalla stessa contestazione. Nel caso di inadempienze di cui all'art. 3 G "Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro -Inadempienze contributive e retributive", resta salvo il diverso termine indicato.
27. Ferma restando l'applicazione delle penali previste nei precedenti commi, la Committente si riserva di richiedere il maggior danno, sulla base di quanto disposto all'articolo 1382 cod. civ., nonché la risoluzione del presente Contratto nell'ipotesi di grave e reiterato inadempimento.
28. Fatto salvo quanto previsto ai precedenti commi, l'Impresa si impegna espressamente a rifondere alla Committente l'ammontare di eventuali oneri che la stessa Committente dovesse subire – anche per causali diverse da quelle di cui al presente articolo – a seguito di fatti che siano ascrivibili a responsabilità della Impresa stessa.
29. La Committente, per i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo, potrà, a sua insindacabile scelta, avvalersi della garanzia definitiva di cui all'articolo 10 G, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario, ovvero compensare il credito con quanto dovuto all'Impresa a qualsiasi titolo.
30. Il valore complessivo delle penali non può comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale di cui al successivo articolo intitolato "Corrispettivo", comma 1. Qualora il valore complessivo delle penali inflitte all'Impresa raggiunga il 10% di tale corrispettivo, la Committente ha facoltà, in qualunque tempo, di risolvere di diritto il presente Contratto con le modalità nello stesso espresse, oltre il risarcimento di tutti i danni.
31. Nel caso in cui l'applicazione delle penali da quantificare in percentuale sul corrispettivo massimo complessivo, sia successiva ad incrementi del corrispettivo massimo in corso di vigenza contrattuale, dovuti a modifiche di cui all'art. 106 del D.Lgs 50/2016, il valore di

---

Classificazione del documento: Consip Public

Schema di Contratto per l'affidamento del servizio di conduzione e gestione di interviste CAPI per la realizzazione di indagini continue e dei servizi connessi, strumentali ed opzionali per ISTAT, ed. 3 – ID 2497

4.2 Schema di Contratto (Condizioni Speciali)



ciascuna penale sarà calcolato sul corrispettivo massimo complessivo così come incrementato.

## ARTICOLO 18 S

### CORRISPETTIVI

1. Il corrispettivo massimo complessivo, onnicomprensivo, è pari a € **34.291.650,00** (trentaquattromilioniduentonovantunomilaseicentocinquanta) IVA esclusa, così suddiviso:
  - a. **Prezzo unitario del servizio di conduzione e gestione della singola intervista** con tecnica CAPI per la realizzazione dell'Indagine continua sulle **Spese delle Famiglie** pari a *<inserire importo a cifre e a lettere>* € \_\_\_\_\_, \_\_\_\_ = (\_\_\_\_/\_\_\_\_) IVA esclusa, per la conduzione e gestione di un numero indicativo di **circa n. 96.000 interviste** di cui all'art. 1 S, comma 1, lettera a.i);
  - b. **Prezzo unitario del servizio di conduzione e gestione della singola prima intervista** con tecnica CAPI per la realizzazione dell'Indagine continua sulle **Forze Lavoro** pari a *<inserire importo a cifre e a lettere>* € \_\_\_\_\_, \_\_\_\_ = (\_\_\_\_/\_\_\_\_) IVA esclusa, per la conduzione e gestione di un numero indicativo di **circa n. 215.000 interviste** di cui all'art. 1 S, comma 1, lettera a.ii);
  - c. **Prezzo unitario del servizio di conduzione e gestione della singola reintervista** con tecnica CAPI per la realizzazione dell'Indagine continua sulle **Forze Lavoro** pari a *<inserire importo a cifre e a lettere>* € \_\_\_\_\_, \_\_\_\_ = (\_\_\_\_/\_\_\_\_) IVA esclusa, per la conduzione e gestione di un numero indicativo di **circa n. 130.000 interviste** di cui all'art. 1 S, comma 1, lettera a.iii);
  - d. **Prezzo del canone bimestrale** afferente ai servizi connessi e strumentali, la messa a disposizione delle dotazioni tecniche richieste e i locali per lo svolgimento delle attività, di cui all'art. 1 S, comma 1, lettera b), pari a *<inserire importo a cifre e a lettere>* € \_\_\_\_\_, \_\_\_\_ = (\_\_\_\_/\_\_\_\_) IVA esclusa;
  - e. **Prezzo unitario del servizio di conduzione e gestione della singola intervista video da remoto** (servizio opzionale) per la realizzazione dell'Indagine continua sulle **Spese delle Famiglie** pari a *<inserire importo a cifre e a lettere>* € \_\_\_\_\_, \_\_\_\_ = (\_\_\_\_/\_\_\_\_) IVA esclusa, per la conduzione e gestione di un numero indicativo di **circa n. 500 video interviste da remoto** di cui all'art. 1 S, comma 1, lettera c.i.i);  
Si precisa che tale prezzo è comprensivo anche dei servizi connessi e strumentali espressamente indicati nell'art. 1 S, comma 1, lettera c.i.)
  - f. **Prezzo unitario del servizio di conduzione e gestione della singola prima intervista video da remoto** (servizio opzionale) per la realizzazione dell'Indagine continua sulle **Forze di Lavoro** pari a *<inserire importo a cifre e a lettere>* € \_\_\_\_\_, \_\_\_\_ = (\_\_\_\_/\_\_\_\_) IVA esclusa, per la conduzione e gestione di un numero indicativo di **circa n. 250 prime video interviste da remoto** di cui all'art. 1 S, comma 1, lettera c.i.ii);  
Si precisa che tale prezzo è comprensivo anche dei servizi connessi e strumentali, la messa a disposizione delle dotazioni tecniche richieste e i locali per lo svolgimento delle attività, espressamente indicati nell'art. 1 S, comma 1, lettera c.i.);



- g. **Prezzo unitario del servizio di conduzione e gestione della singola reintervista video da remoto** (servizio opzionale) per la realizzazione dell'Indagine continua sulle **Forze di Lavoro** pari a *<inserire importo a cifre e a lettere>* € \_\_\_\_\_, \_\_\_\_ = (\_\_\_\_/\_\_\_\_) IVA esclusa, per la conduzione e gestione di un numero indicativo di **circa n. 250 reinterviste video da remoto** di cui all'art. 1 S, comma 1, lettera c.i.iii);  
Si precisa che tale prezzo è comprensivo anche dei servizi connessi e strumentali espressamente indicati nell'art. 1 S, comma 1, lettera c.i.);
- h. Prezzo del **servizio di sviluppo e manutenzione adattativo/correttiva del questionario** elettronico CAPI, pari a *<inserire importo a cifre e a lettere>* € \_\_\_\_\_, \_\_\_\_ = (\_\_\_\_/\_\_\_\_) IVA esclusa, di cui all'art. 1 S, comma 1, lettera c.ii.a);
- i. Prezzo del servizio di **sviluppo del Sistema di gestione CAPI** e produzione e fornitura di reportistica e di file microdati, pari a *<inserire importo a cifre e a lettere>* € \_\_\_\_\_, \_\_\_\_ = (\_\_\_\_/\_\_\_\_) IVA esclusa, di cui all'art. 1 S, comma 1, lettera c.ii.b).
2. Gli oneri per la sicurezza relativi a rischi da interferenze sono pari ad euro 0,00 iva esclusa.
3. Il corrispettivo contrattuale si riferisce all'esecuzione dei servizi a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali.
4. Tutti i corrispettivi sono accettati dall'Impresa in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, a tutto suo rischio, e sono pertanto invariabili ed indipendenti da qualsiasi imprevisto o eventualità.
5. Per quanto attiene alle interviste CAPI relative a ciascuna delle due Indagini (ed alle reinterviste relativamente all'Indagine sulle Forze di Lavoro), il relativo corrispettivo verrà **erogato a consumo ed esclusivamente in base al numero di interviste complete individuate secondo le modalità indicate nel Capitolato Tecnico** e secondo le risultanze delle verifiche di conformità operate ai sensi dell'art. 16 S comma 7 lett. a) e b).
6. Con riferimento alle interviste CAPI, l'Impresa prende atto e accetta che, in caso di mancato raggiungimento dei valori soglia previsti dal Capitolato Tecnico per ciascuna delle due indagini, ISTAT non corrisponderà la relativa quota calcolata secondo i criteri indicati nel suddetto Capitolato Tecnico e al precedente art. 16 S "Verifiche di conformità e quota sospesa", salva l'applicazione di ulteriori penali.
7. In particolare, il corrispettivo unitario relativo alla conduzione e gestione delle interviste, individuato secondo quanto previsto dai precedenti commi, sarà corrisposto nel seguente modo:
- a) Indagine sulle Spese delle Famiglie
- qualora sia raggiunto un tasso di completezza pari o superiore al **92%**, ISTAT corrisponderà, per intero, il prezzo unitario per ciascuna intervista completa all'esito delle verifiche effettuate ai sensi del precedente art. 16 S "Verifiche di conformità e quota sospesa";
  - qualora sia raggiunto un tasso di completezza in misura inferiore al **92%** e sino ad una percentuale pari al **84%**, ISTAT corrisponderà il prezzo unitario per ciascuna intervista completa all'esito delle verifiche effettuate ai sensi del precedente art. 16 S "Verifiche di conformità e quota sospesa", al netto della quota sospesa, calcolata ai sensi dell'art. 16 S, comma 21, sino ad un massimo del **10%**. In caso di raggiungimento di una soglia inferiore al **84%** è fatta

Classificazione del documento: Consip Public

Schema di Contratto per l'affidamento del servizio di conduzione e gestione di interviste CAPI per la realizzazione di indagini continue e dei servizi connessi, strumentali ed opzionali per ISTAT, ed. 3 – ID 2497

4.2 Schema di Contratto (Condizioni Speciali)



comunque salva l'applicazione di ulteriori penali ai sensi del precedente art. 17 S "Penali e rilievi".

b) Indagine sulle Forze di Lavoro

- qualora sia raggiunto un tasso di completezza pari o superiore al **92%**, ove almeno il 70% delle interviste complete sia realizzato nelle prime due settimane successive alla settimana di riferimento per l'insieme delle settimane chiuse nel bimestre come verificato ai sensi del precedente art. 16 S "Verifiche di conformità e quota sospesa", ISTAT corrisponderà, per intero, il corrispettivo unitario per ciascuna intervista;
- qualora sia raggiunto un tasso di completezza in misura inferiore al 95% e sino ad una percentuale pari al 90%, ISTAT corrisponderà il prezzo unitario per ciascuna intervista completa e verificata ai sensi del precedente art. 16 S "Verifiche di conformità e quota sospesa", al netto della **quota sospesa**, calcolata ai sensi dell'art. 16 S, comma 22, **sino ad un massimo del 7%**. In caso di raggiungimento di una soglia inferiore al 90% è fatta comunque salva l'applicazione di ulteriori penali ai sensi del precedente art. 17 S "Penali e rilievi";
- inoltre qualora, per l'insieme delle settimane chiuse nel bimestre, sia realizzata nelle prime due settimane successive alla settimana di riferimento una percentuale di interviste complete e verificate ai sensi del precedente art. 16 S "Verifiche di conformità e quota sospesa" inferiore al 70%, ISTAT corrisponderà il prezzo unitario per ciascuna intervista completa al netto della **quota sospesa**, calcolata ai sensi dell'art. 16 S, comma 22 **sino ad un massimo del 3%**. In caso di raggiungimento di una soglia inferiore al 70% è fatta comunque salva l'applicazione di ulteriori penali ai sensi del precedente art. 17 S "Penali e rilievi". Ai fini del calcolo della quota sospesa e dell'individuazione del corrispettivo, trova applicazione la rideterminazione della soglia di cui all'art. 16 S, comma 23 per ogni settimana chiusa nel bimestre la cui settimana di riferimento inizia nel periodo compreso tra il 15 luglio ed il 20 agosto e tra il 10 dicembre e il 31 dicembre.

8. Con riferimento alla prestazione dei servizi connessi e strumentali, la messa a disposizione delle dotazioni tecniche richieste e i locali per lo svolgimento delle attività, il canone bimestrale verrà erogato sulla base delle attività erogate e verificate ai sensi dell'art. 16 S comma 7 lettera c). Nel caso di cui all'articolo 2 S comma 2, **l'erogazione del canone è sospesa** fino alla ripresa dell'esecuzione del servizio, fermo restando quanto previsto dall'art. 107, comma 2 del D.Lgs 50/2016. In caso di interruzione anticipata del Contratto per causa non imputabile al Fornitore che intervenga:

- a) nei primi 18 mesi dalla stipula del Contratto, il Fornitore avrà diritto alla corresponsione dei rimanenti canoni fino a concorrenza di quello imputabile al diciottesimo mese;
- b) nei successivi mesi, il Fornitore avrà diritto alla corresponsione del canone relativo al bimestre nel corso del quale è avvenuta l'interruzione anticipata, con l'aggiunta di ulteriori due canoni bimestrali fermo restando il **limite massimo di n. 22 canoni complessivamente erogabili**.

---

Classificazione del documento: Consip Public

Schema di Contratto per l'affidamento del servizio di conduzione e gestione di interviste CAPI per la realizzazione di indagini continue e dei servizi connessi, strumentali ed opzionali per ISTAT, ed. 3 – ID 2497

4.2 Schema di Contratto (Condizioni Speciali)



9. Per quanto attiene alle interviste video da remoto relative a ciascuna delle due Indagini (prime interviste e reinterviste nel caso dell'Indagine sulle Forze di Lavoro) il relativo corrispettivo verrà erogato a consumo ed esclusivamente in base al numero di interviste complete e secondo le risultanze delle verifiche di conformità operate ai sensi dell'art. 16 S comma 7 lett. d), e) e lettera c).
10. Per quanto attiene i servizi opzionali di sviluppo e manutenzione adattativo/correttiva del questionario elettronico CAPI e/o di sviluppo del sistema di gestione CAPI e produzione e fornitura di reportistica e di file microdati per l'indagine FL il rispettivo corrispettivo verrà erogato sulla base delle attività erogate e verificate ai sensi dell'art. 16 S comma 7 lettera f).
11. A partire dalla data di stipula del contratto, alla scadenza di ciascun **semestre** (di seguito "Periodo/i di Rilevazione") tutti i prezzi relativi ai servizi oggetto dell'appalto, (di seguito "Prezzi oggetto di Rilevazione") potranno essere oggetto di revisione secondo quanto previsto dall'art. 106, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 in base **all'indice dei Prezzi al Consumo per l'Intera Collettività (Nic)**, pubblicato da Istat, (di seguito "Indice di Riferimento"). In particolare, si considererà la variazione percentuale tra il più recente valore dell'Indice di Riferimento disponibile alla data di stipula del contratto e quello disponibile nei 15 giorni antecedenti la scadenza del Periodo di Rilevazione. Qualora la variazione percentuale dell'Indice di Riferimento, come sopra calcolata, **sia superiore al 10%**, (di seguito "Soglia di Variazione"), i corrispettivi dovuti al Fornitore saranno aggiornati, previa istanza del Fornitore stesso in caso di revisione in aumento, a partire dal primo giorno successivo alla scadenza di ciascun Periodo di Rilevazione, applicando ai Prezzi oggetto di Rilevazione una variazione percentuale pari all'eccedenza dell'Indice di Riferimento rispetto alla Soglia di Variazione (di seguito "Prezzi Revisionati"). In nessun caso, la revisione dei prezzi potrà avere effetto sulle prestazioni già eseguite.  
Resta inteso che, qualora i Prezzi Revisionati comportino un incremento dei corrispettivi dovuti al Fornitore che non trovi copertura nelle somme stanziare dall'Amministrazione per l'appalto, l'Amministrazione avrà diritto di recedere dal Contratto ai sensi dell'articolo 11 G dello Schema di Contratto Generale oppure di ridurre i quantitativi in modo da lasciare fermo il corrispettivo dovuto.
12. Tutti gli importi indicati si intendono IVA esclusa.
13. Ai fini del versamento dell'IVA per cessione di beni e prestazioni di servizi a favore delle Pubbliche Amministrazioni, si applica quanto previsto dall'art. 17-ter del d.P.R. n. 633 del 1972 ("split payment"), introdotto dall'art. 1, comma 629, della legge n. 190 del 2014, come modificato dal D. L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e le relative disposizioni di attuazione tra le quali il DM 23 gennaio 2015 come modificato dal DM 27 giugno 2017.
14. Il Fornitore dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'Imposta sul Valore Aggiunto, ai sensi del D.P.R. n. 633/72 e s.m.i.; conseguentemente, al presente Contratto dovrà essere applicata l'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. n. 131/86 con ogni relativo onere a carico del Fornitore medesimo.





15. Ai sensi dell'art. 35, comma 18, del Codice, il Fornitore può ricevere, entro 15 giorni dall'effettivo inizio delle prestazioni relativamente ai **Servizi connessi e strumentali** (di cui all'articolo 15, comma 1, lettera b), un'anticipazione pari al **20 per cento** del valore delle suddette prestazioni.
16. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa in favore del Committente, rilasciata dai soggetti indicati all'art. 35, comma 18, del Codice, di importo pari all'anticipazione, maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo la tempificazione prevista nel Capitolato tecnico e concordata con ISTAT e meglio dettagliata nei calendari condivisi in fase di avvio. Il Fornitore dovrà pertanto presentare contestualmente alla richiesta la predetta garanzia fideiussoria.
17. L'erogazione dell'anticipazione avverrà dietro presentazione di apposita fattura emessa successivamente alla presentazione della fideiussione di cui al precedente comma, che l'Amministrazione si impegna a corrispondere entro 30 (trenta) giorni.
18. L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dello svolgimento della prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte del Committente.
19. Il Fornitore decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione delle somme anticipate, se l'esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo la tempificazione prevista nel Capitolato tecnico e concordata con ISTAT e meglio dettagliata nei calendari condivisi in fase di avvio. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

## ARTICOLO 19 S

### FATTTURAZIONE E PAGAMENTO

1. Ai fini del pagamento del corrispettivo massimo complessivo, onnicomprensivo, di cui al precedente articolo 18 S, comma 1, l'Impresa potrà emettere **fattura bimestrale posticipata**:
  - a) con riferimento ai servizi di cui all'art. 18 S, comma 1, lett. a) e b e c) relativamente alle interviste complete per le quali risultino positivamente concluse le verifiche di conformità ai sensi dell'art. 16 S comma 7 lettere a) e b);
  - b) con riferimento alla prestazione dei servizi connessi e strumentali di cui all'art. 18 S, comma 1 lettera d) al termine del bimestre per il quale risulti positivamente conclusa la verifica di conformità ai sensi dell'art. 16 S comma 7 lettera c);
  - c) con riferimento ai servizi di cui all'art. 18 S, comma 1, lett. e), f) e g) relativamente alle interviste video da remoto complete per le quali risultino positivamente concluse le verifiche di conformità ai sensi dell'art. 16 S comma 7 lettere c) ove applicabili alle interviste video da remoto d) ed e);
  - d) con riferimento ai servizi di cui all'art. 18 S, comma 1, lett. h) e i) al termine del bimestre per il quale risulti positivamente conclusa la verifica di conformità ai sensi dell'art. 16 S comma 7 lettera f).





2. La Committente opererà sull'importo netto progressivo delle prestazioni una ritenuta dello 0,5 % che verrà liquidata dalle stesse solo al termine del Contratto; le ritenute possono essere svincolare solo in sede di liquidazione finale, in seguito all'approvazione del certificato di verifica di conformità e previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva.
3. Ai fini del pagamento del corrispettivo e comunque ove vi siano fatture in pagamento, la Committente procederà ad acquisire, *<eventuale nel caso di subappalto>* anche per il subappaltatore, *<eventuale nel caso di sub-affidamento>* anche per il sub-affidatario> il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante la regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti; ogni somma che a causa della mancata produzione delle certificazioni di cui sopra non venga corrisposta dalla Committente, non produrrà alcun interesse.
4. La Committente, in ottemperanza alle disposizioni previste dall'art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40, per ogni pagamento di importo superiore ad euro 5.000,00, procederà a verificare se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. Nel caso in cui l'Agenzia delle Entrate - Riscossione comunichi che risulta un inadempimento a carico del beneficiario la Committente applicherà quanto disposto dall'art. 3 del decreto di attuazione di cui sopra.
5. Nessun interesse sarà dovuto per le somme che non verranno corrisposte ai sensi di quanto sopra stabilito.
6. Si precisa che:
  - le fatture di cui al comma 1 lettere a) e c) dovranno essere prodotte unitamente a relativo verbale positivo di verifica di conformità o comunque del documento attestante il positivo riscontro della Committente;
  - le fatture di cui al comma 1 lett. b) e d) dovranno essere prodotte unitamente a relativo verbale positivo di verifica di conformità e dichiarazione degli interventi effettuati.
7. Il Fornitore prende atto che le fatture dovranno essere intestate esclusivamente a \_\_\_\_\_ Ufficio \_\_\_\_\_ e dovranno riportare in evidenza il numero di repertorio \_\_\_\_\_, il Codice Identificativo Gare (CIG) 9415719120. Il Fornitore dovrà attenersi al formato standardizzato di fattura (formato.xml), come determinato dal Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 3 marzo 2013, n. 55, da inoltrare alla Committente tramite l'apposito Sistema di Interscambio (Sdi), gestito dall'Agenzia delle Entrate, utilizzando il codice univoco (codice IPA) identificativo della Committente ed assegnato al Servizio Programmazione, bilancio e contabilità già Servizio Ragioneria, incaricato della trasmissione e ricezione di tutte le fatture in formato elettronico, reperibile sul sito web ufficiale [www.indicepa.gov.it](http://www.indicepa.gov.it) e di seguito riportato.



#### Servizio di Fatturazione Elettronica

Denominazione Ente:	Istituto Nazionale di Statistica – ISTAT
Codice Univoco ufficio:	KJBNQY
Nome dell'ufficio:	Servizio Ragioneria
Cod. fisc. del servizio di F.E.:	80111810588
Ultima data validaz. del c.f.:	
Data di avvio del servizio:	
Regione dell'ufficio:	Lazio
Provincia dell'ufficio:	RM
Comune dell'ufficio:	Roma
Indirizzo dell'ufficio:	Via Cesare Balbo, 16
Cap dell'ufficio:	00184

8. *<nel caso di RTI con fatturazione proquota e pagamento ai singoli membri del RTI riportare la seguente dicitura* In caso di RTI con fatturazione pro-quota e pagamento ad ogni Impresa membro del RTI, ciascuna impresa si impegna ad indicare in fattura i dati sopra riportati>.
9. *<nel caso di RTI con fatturazione proquota e pagamento alla mandataria riportare la seguente dicitura* In caso di RTI con fatturazione pro-quota e pagamento alla mandataria, ciascuna impresa si impegna ad indicare in fattura i dati sopra riportati>.
10. *<nel caso di RTI con fatturazione e pagamento in capo alla sola mandataria riportare la seguente dicitura* In caso di RTI con fatturazione e pagamento alla mandataria la stessa si impegna a riportare i dati sopra riportati unitamente all'importo che verrà liquidato alle mandanti.
11. *<nel caso di subappalto riportare la seguente dicitura* La fattura dovrà riportare i dati sopra riportati anche per la/le Imprese subappaltatrici/subaffidatarie unitamente all'importo, al netto dell'IVA, che verrà liquidato al subappaltatore/subaffidatario>.
12. I termini di pagamento delle predette fatture, corredate della documentazione in precedenza espressa saranno definiti secondo le modalità di cui alla vigente normativa e, in particolare, dell'art. 113 bis del Codice e del, D. Lgs. n. 231/2002 e smi.
13. Il bonifico, previo accertamento della Committente della/e prestazione/i svolta/e, verrà effettuato sul conto corrente dedicato alle transazioni di commesse pubbliche ai sensi dell'articolo 3 comma 1 della Legge 13 agosto 2010 n. 136, sulla base della dichiarazione resa ai fini della sottoscrizione del Contratto. La Società si impegna a rendere note, con le stesse modalità di cui sopra, eventuali successive variazioni del conto corrente. Fino a quando tale comunicazione non sarà pervenuta alla Committente, i pagamenti effettuati sul numero di conto corrente precedentemente espresso avranno effetto liberatorio.
14. Il Fornitore, ai sensi dell'articolo 3, comma 1 della citata L. 136/2010, si impegna ad effettuare il pagamento di eventuali subfornitori o subappaltatori attraverso bonifici bancari o postali che riportino il numero di CIG del presente Contratto, utilizzando il conto corrente dedicato comunicato alla Committente.
15. In caso di ritardo nei pagamenti, il tasso di mora viene stabilito in una misura pari al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell'Economia e delle

Classificazione del documento: Consip Public

Schema di Contratto per l'affidamento del servizio di conduzione e gestione di interviste CAPI per la realizzazione di indagini continue e dei servizi connessi, strumentali ed opzionali per ISTAT, ed. 3 – ID 2497

4.2 Schema di Contratto (Condizioni Speciali)



Finanze sulla G.U.R.I., maggiorato di 8 punti, secondo quanto previsto nell'art. 5 del D. Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231.

16. In caso di subappalto, ai sensi di quanto previsto all'art. 105, comma 13, del D. Lgs. n. 50/2016, si procederà secondo quanto previsto all'art. 14 G, comma 10, del Contratto.
17. *<eventuale, nel caso in cui aggiudicatario sia un RTI>*: Nel caso in cui risulti aggiudicatario del Contratto un R.T.I., le singole Società costituenti il Raggruppamento, salva ed impregiudicata la responsabilità solidale delle società raggruppate nei confronti del Contraente, potranno provvedere ciascuna alla fatturazione "pro quota" delle attività effettivamente prestate. Le Società componenti il Raggruppamento potranno fatturare solo le attività effettivamente svolte, corrispondenti alla ripartizione delle attività. La società mandataria del Raggruppamento medesimo è obbligata a trasmettere, in maniera unitaria apposito prospetto riepilogativo delle attività e delle competenze maturate da tutte le imprese raggruppate secondo le modalità che verranno congiuntamente concordate.

## ARTICOLO 20 S

### CONDIZIONE PARTICOLARE DI RISOLUZIONE

1. La Committente, senza bisogno di assegnare alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art.1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'Impresa tramite pec, nei seguenti casi:
  - a) nel caso di inosservanza o violazione di qualsiasi obbligo contenuto nell' articolo 20 S "Nomina del responsabile del trattamento" ovvero in altro atto di natura contrattuale (verbali di affidamento o documentazione tecnica avente rilevanza contrattuale), da parte del Responsabile *< eventuale, in caso di subappalto con subappaltatore nominato sub responsabile del trattamento: e/o del Sub Responsabile >*, in ragione della nomina del Fornitore quale Responsabile;
  - b) nel caso in cui a seguito di audit, assessment, sopralluoghi e ispezioni svolti dalla Committente o da terzi incaricati dalla Committente di cui all' articolo 20 S "Nomina del responsabile del trattamento" risultassero insussistenti le garanzie fornite dal Responsabile *< eventuale, in caso di subappalto con subappaltatore nominato sub responsabile del trattamento: e/o del Terzo autorizzato>*, in ragione della nomina del Fornitore quale Responsabile.

Resta ferma la clausola risolutiva prevista all'art. 22 S comma 4.

2. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nel Contratto, costituisce causa di risoluzione l'impossibilità sopravvenuta della prestazione prevista nei casi di cui all'art.26 S, (FORZA MAGGIORE).

Sarà onere del Fornitore che invoca la risoluzione del contratto ai sensi del presente articolo, dimostrare che la prestazione è divenuta effettivamente impossibile per gli eventi di Forza Maggiore di cui al citato art. 26 S (FORZA MAGGIORE). Nel caso in cui il Committente non contesti la domanda di risoluzione proposta dal Fornitore, il contratto si intenderà risolto ai sensi e per gli effetti degli articoli 1256 e 1463 c.c., senza che nessuna delle parti possa pretendere dall'altra alcunché, in termini di risarcimento danni, indennizzo, rimborso costi o



altro. Nel caso in cui il Committente contesti la domanda di risoluzione proposta dal Fornitore per impossibilità sopravvenuta della prestazione, ai sensi dell'art. 1256 c. c., la stessa valuterà l'inadempimento o il ritardo nell'adempimento da parte del Fornitore ai fini dell'adozione dei provvedimenti di sospensione di cui all'art. 26 S (FORZA MAGGIORE), dell'applicazione delle penali di cui all'art. 12 e/o dei rimedi risolutivi, previsti all'art. 17 delle Condizioni Generali.

## **ARTICOLO 21 S**

### **OBBLIGHI IN TEMA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI**

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, il Fornitore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
2. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente Contratto, si conviene che la Committente, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3, comma 9 bis della Legge 13 agosto 2010 n. 136, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il presente Contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'Impresa con raccomandata a/r qualora le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136.
3. Il Fornitore, nella sua qualità di appaltatore, si obbliga, a mente dell'art. 3, comma 8, secondo periodo della Legge 13 agosto 2010 n. 136, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136.
4. Il Fornitore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata è tenuto a darne immediata comunicazione alla Committente e la Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia ove ha sede la Committente.
5. Il Fornitore, si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti l'obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari.
6. La Committente verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assoluta del Contratto, un'apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla surrichiamata Legge. Con riferimento ai contratti di subfornitura, il Fornitore si obbliga a trasmettere alla Committente, oltre alle informazioni sui sub-contratti di cui all'art. 105, comma 2, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000, attestante che nel relativo sub-Contratto, sia stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla



surrichiamata Legge, restando inteso che la Committente, si riserva di procedere a verifiche a campione sulla presenza di quanto attestato, richiedendo all'uopo la produzione degli eventuali sub-contratti stipulati, e, di adottare, all'esito dell'espletata verifica ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di Contratto.

7. L'Impresa è tenuta a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.
8. Ai sensi della Determinazione dell'AVCP (ora A.N.AC.) n. 10 del 22 dicembre 2010, il Fornitore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il/i CIG/CUP al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo/gli stesso/i venga/no riportato/i sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i, nonché ad anticipare i pagamenti al Fornitore mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i del Fornitore medesimo riportando il CIG/CUP dallo stesso comunicato.
9. Il Fornitore, nel caso di ricorso a contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice, si impegna a garantire nei rapporti con i soggetti da questi derivanti l'adempimento degli obblighi di cui all'art. 3, comma 2 della Legge 13 agosto 2010 n. 136.

## **ARTICOLO 22 S**

### **CLAUSOLA SOCIALE**

1. Il Fornitore si impegna, per tutta la durata del Contratto, laddove il dimensionamento del servizio oggetto del Contratto richieda di dotarsi di personale aggiuntivo, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante, ad assorbire prioritariamente, ai sensi dell'art. articolo 50 del D.lgs. 50/16 e s.m.i., nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze del Fornitore uscente, secondo i termini e le condizioni previste nelle Linee Guida ANAC n. 13 del 13.2.2019, nonché nel rispetto del CCNL Commercio/Terziario o di quello prescelto dal Fornitore laddove più favorevole, e del Piano di assorbimento dallo stesso presentato.
2. L'Amministrazione, monitorerà durante l'esecuzione del Contratto il rispetto da parte del Fornitore del Piano di assorbimento del personale soggetto all'applicazione della clausola sociale.
3. Per le finalità di cui al comma precedente il Fornitore si obbliga a fornire all'Amministrazione, con cadenza semestrale nonché al termine del presente Contratto, le informazioni relative al personale utilizzato nel corso di esecuzione del Contratto. Tali informazioni dovranno ricomprendere almeno i seguenti dati: numero di unità, monte ore, CCNL applicato, qualifica, livelli retributivi, scatti di anzianità, sedi di lavoro, eventuali indicazioni di lavoratori assunti ai sensi della L. 68/1999, ovvero mediante fruizione di agevolazioni contributive previste dalla legislazione vigente, etc..
4. Fermo restando quanto previsto dall'art. 108, comma 3 del D.lgs. 50/2016,



l'inadempimento agli obblighi assunti con il predetto Piano di Assorbimento potrà essere causa di risoluzione del Contratto previa valutazione da parte di ISTAT della gravità dello stesso.

## **ARTICOLO 23 S**

### **NOMINA RESPONSABILE TRATTAMENTO DATI PERSONALI**

1. Con la sottoscrizione del presente contratto il Fornitore è nominato Responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE n. 2016/679 sulla protezione delle persone fisiche, con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito anche "*Regolamento UE*"), per tutta la durata del contratto. A tal fine il Responsabile è autorizzato a trattare per conto dell'ISTAT (nel seguito del presente articolo "Titolare") i dati personali necessari per l'esecuzione delle attività oggetto del contratto e si impegna ad effettuare, per conto del Titolare, le sole operazioni di trattamento necessarie per fornire il servizio oggetto del presente contratto, nei limiti delle finalità ivi specificate, nel rispetto della normativa vigente, (Regolamento UE n. 2016/679, nel seguito anche solo "*Regolamento UE*", D.Lgs. 196/2003 come modificato dal D.Lgs. 101/2018, Regole deontologiche per trattamenti a fini statistici e di ricerca scientifica effettuati nell'ambito del Sistema statistico nazionale, allegato decreto legislativo n. 196/2003 - nel seguito del presente articolo collettivamente "*Normativa in tema di trattamento dei dati personali*") e delle istruzioni nel seguito fornite o successivamente impartite dal Titolare.
2. Il Responsabile ha presentato garanzie sufficienti in termini di conoscenza specialistica, affidabilità e risorse per l'adozione di misure tecniche ed organizzative adeguate volte ad assicurare che il trattamento sia conforme alle prescrizioni della normativa in tema di trattamento dei dati personali.
3. Le finalità del trattamento dei dati personali effettuato dal Responsabile per conto del Titolare sono: attività di raccolta dei dati prevista dal Programma statistico nazionale, nell'ambito dell'Indagine avente ad oggetto la sicurezza dei cittadini
4. Il tipo di dati personali trattati dal Responsabile per conto del Titolare in ragione delle attività oggetto del contratto sono: i ) dati personali di natura comune (es. dati anagrafici e di contatto ecc.), forniti dal Titolare ai fini dell'organizzazione delle interviste e del contatto dei rispondenti o raccolti dal Responsabile tramite il questionario di rilevazione; ii) dati relativi a categorie particolari di dati personali (art. 9 Regolamento UE 2016/679), raccolti tramite il questionario di rilevazione, raccolti tramite il questionario di rilevazione; iii) dati sensibili (dati sanitari, opinioni politiche ecc.); iv) dati giudiziari.
5. In relazione ai dati personali di cui al punto precedente, le categorie di interessati sono gli individui residenti sul territorio nazionale rientranti nel campione individuato dal Titolare.
6. Nel trattamento dei dati personali effettuato per conto del Titolare, il Responsabile si impegna a:
  - a) rispettare la normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali, ivi comprese le norme che saranno emanate nel corso della durata del contratto;



- b) trattare i dati personali per le sole finalità specificate e nei limiti dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali;
- c) trattare i dati conformemente alle istruzioni impartite dal Titolare e di seguito indicate che il Fornitore si impegna a far osservare anche alle persone da questi autorizzate ad effettuare il trattamento dei dati personali oggetto del presente contratto, d'ora in poi "persone autorizzate", ai sensi della successiva lettera d); nel caso in cui ritenga che un'istruzione costituisca una violazione del Regolamento UE sulla protezione dei dati o delle altre disposizioni di legge relative alla protezione dei dati personali, il Fornitore deve informare immediatamente il Titolare del trattamento;
- d) autorizzare al trattamento dei dati con atto scritto, eventualmente anche per categorie omogenee di incarico, tutte le persone coinvolte nelle attività svolte per conto del Titolare (nel seguito del presente articolo "persone autorizzate"):
  - o definendo, con il medesimo atto, l'ambito di trattamento autorizzato in relazione agli specifici compiti ad esse assegnati, in conformità al principio di minimizzazione dei dati;
  - o assicurando che esse ricevano la formazione necessaria in materia di protezione dei dati personali anche mediante l'utilizzo di manuali operativi/di istruzioni;
  - o impartendo ad esse istruzioni sulle modalità con cui deve essere svolto il trattamento, tenuto conto delle specificità dei compiti assegnati;
  - o vigilando sul rispetto delle istruzioni impartite;
  - o assicurando che esse si impegnino a rispettare la riservatezza o siano sottoposte ad un obbligo legale appropriato di segretezza, anche per il periodo successivo all'estinzione del rapporto contrattuale;
- e) garantire la riservatezza, l'integrità e la disponibilità dei dati personali trattati nell'ambito del presente contratto
- f) adottare politiche interne e attuare misure che soddisfino i principi della protezione dei dati personali fin dalla progettazione di tali misure (privacy by design), nonché adottare misure tecniche ed organizzative adeguate per garantire che i dati personali siano trattati, in ossequio al principio di necessità ovvero che siano trattati solamente per le finalità previste e per il periodo strettamente necessario al raggiungimento delle stesse (privacy by default).
- g) valutare i rischi inerenti il trattamento dei dati personali e adottare tutte le misure tecniche ed organizzative che soddisfino i requisiti del Regolamento UE anche al fine di assicurare un adeguato livello di sicurezza dei trattamenti, in modo tale da ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, modifica, divulgazione non autorizzata, nonché di accesso non autorizzato, anche accidentale o illegale, o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta;
- h) su eventuale richiesta del Titolare, assistere quest'ultimo nello svolgimento della valutazione d'impatto sulla protezione dei dati, conformemente all'articolo 35 del Regolamento UE e nella eventuale consultazione del Garante per la protezione dei dati personale, prevista dall'articolo 36 del medesimo Regolamento UE;



- i) ai sensi dell'art. 30 del Regolamento UE, e nei limiti di quanto esso prescrive, tenere un Registro delle attività di trattamento effettuate sotto la propria responsabilità e cooperare con il Titolare e con l'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, mettendo il predetto Registro a disposizione del Titolare e dell'Autorità, laddove ne venga fatta richiesta ai sensi dell'art. 30 comma 4 del Regolamento UE;
7. Tenuto conto della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, il Responsabile del trattamento si impegna a fornire al Titolare un Piano di misure di sicurezza - concordato con il medesimo - atto a presidiare i dati ed i sistemi, che tenga conto di misure organizzative (procedurali e documentali) e tecniche (sia fisiche che logiche) e che assicuri, anche attraverso aggiornamenti periodici, la continuità operativa dei sistemi informativi utilizzati dal responsabile. Tale Piano è volto a mettere in atto misure tecniche ed organizzative idonee per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio e per garantire il rispetto degli obblighi di cui all'art. 32 del Regolamento UE. Tali misure comprendono tra le altre, se del caso:
- la pseudonimizzazione e la cifratura dei dati personali;
  - la capacità di assicurare, su base permanente, la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi che trattano i dati personali;
  - la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso dei dati in caso di incidente fisico o tecnico;
  - una procedura per testare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento.
8. Nel caso in cui per le prestazioni del Contratto che comportano il trattamento di dati personali l'Impresa ricorra a subappaltatori o subcontraenti, il Responsabile è obbligato a nominare tali operatori a loro volta sub-Responsabili del trattamento per gestire attività di trattamento specifiche, ai sensi dell'art. 28, paragrafo 2 del Regolamento UE previa specifica autorizzazione scritta del Titolare.
- Il sub-Responsabile del trattamento deve rispettare obblighi imposti dal Titolare al Responsabile Iniziale del trattamento; tali obblighi devono essere definiti mediante uno specifico contratto o atto di nomina in conformità all'art. 28, paragrafo 4, del Regolamento UE. Spetta al Responsabile Iniziale del trattamento assicurare che il sub-Responsabile del trattamento presenti garanzie sufficienti in termini di conoscenza specialistica, affidabilità e risorse, per l'adozione di misure tecniche ed organizzative appropriate di modo che il trattamento risponda ai principi e alle esigenze del Regolamento UE. In caso di mancato adempimento da parte del sub-Responsabile del trattamento degli obblighi in materia di protezione dei dati, il Responsabile Iniziale del trattamento è interamente responsabile nei confronti del Titolare del trattamento di tali inadempimenti; il Titolare potrà in qualsiasi momento verificare le garanzie e le misure tecniche ed organizzative del sub-Responsabile, tramite audit e ispezioni anche avvalendosi di soggetti terzi. Nel caso in cui tali garanzie risultassero insussistenti o inadeguate il Titolare potrà risolvere il contratto con il Responsabile iniziale.
9. Nel caso in cui all'esito delle verifiche, ispezioni e audit le misure di sicurezza dovessero risultare inapplicate o inadeguate rispetto al rischio del trattamento o, comunque, inadeguate ad assicurare l'applicazione del Regolamento, il Titolare applicherà al

---

Classificazione del documento: Consip Public

Schema di Contratto per l'affidamento del servizio di conduzione e gestione di interviste CAPI per la realizzazione di indagini continue e dei servizi connessi, strumentali ed opzionali per ISTAT, ed. 3 – ID 2497

4.2 Schema di Contratto (Condizioni Speciali)





Fornitore/Responsabile Iniziale del trattamento la penale di cui all'articolo 14 S e diffiderà lo stesso a far adottare al sub-Responsabile del trattamento tutte le misure più opportune entro un termine congruo che sarà all'occorrenza fissato. In caso di mancato adeguamento a tale diffida, il Titolare potrà risolvere il contratto con il Responsabile iniziale ed escutere la garanzia definitiva, salvo il risarcimento del maggior danno;

10. Il Responsabile del trattamento manleverà e terrà indenne il Titolare da ogni perdita, contestazione, responsabilità, spese sostenute nonché dei costi subiti (anche in termini di danno reputazionale) in relazione anche ad una sola violazione della normativa in materia di Trattamento dei Dati Personali e/o del Contratto (inclusi gli Allegati) comunque derivata dalla condotta (attiva e/o omissiva) sua e/o dei suoi agenti e/o sub-fornitori.
11. Il Responsabile deve assicurare che siano fornite agli interessati (rispondenti) in ogni occasione di contatto tutte le informazioni relative al trattamento dei dati previste dall'art. 13 del Regolamento UE, coerentemente con quanto indicato nella lettera inviata dal Titolare agli interessati e con le istruzioni impartite dallo stesso Titolare.
11. Il Responsabile deve assicurare che le operazioni di raccolta dei dati si svolgano nel rispetto delle specifiche e delle istruzioni impartite dal Titolare e dell'art. 9 delle Regole deontologiche per trattamenti di dati personali a scopi statistici o di ricerca scientifica effettuati nell'ambito del Sistema statistico nazionale (allegato A al d.lgs. n. 196/2003), con particolare riguardo alla necessità che l'intervistatore:
  - renda nota all'interessato la propria identità, la propria funzione e le finalità della raccolta;
  - fornisca le informazioni di cui al precedente comma 9 e ogni altro chiarimento che consenta all'interessato di rispondere in modo adeguato e consapevole, con particolare riguardo alla obbligatorietà o facoltatività della risposta;
  - in presenza di categorie vulnerabili (anziani, malati, ecc.), adotti un linguaggio adeguato sia al momento del primo contatto che durante l'intervista;
  - non raccolga presso gli interessati dati diversi da quelli previsti dal questionario predisposto dal Titolare;
  - assicuri cura e diligenza nella raccolta delle informazioni e nella loro custodia, attenendosi alle istruzioni impartite dal Titolare
12. Il Responsabile del trattamento deve assistere il Titolare del trattamento al fine di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti degli interessati ai sensi degli artt. da 15 a 23 del Regolamento UE; qualora gli interessati esercitino tale diritto presso il Responsabile del trattamento, quest'ultimo è tenuto a:
  - inoltrare tempestivamente, e comunque nel più breve tempo possibile, le istanze al Titolare del Trattamento all'indirizzo: [responsabileprotezionedati@istat.it](mailto:responsabileprotezionedati@istat.it);
  - supportare il Titolare al fine di fornire adeguato riscontro agli interessati nei termini prescritti dall'art. 12 del Regolamento UE.
13. In caso di violazione dei dati personali art. 33, comma 2, del Regolamento UE), il Responsabile è tenuto a:
  - a) informare tempestivamente il Titolare ([responsabileprotezionedati@istat.it](mailto:responsabileprotezionedati@istat.it));



- b) individuare e adottare, in collaborazione con il Titolare, le misure necessarie a porre rimedio alla violazione dei dati personali o ad attenuarne gli effetti negativi per gli interessati;
  - c) assistere il titolare nell'ottemperare agli obblighi di notifica di tale violazione all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali e di comunicazione agli interessati, ai sensi degli artt. 33 e 34 del Regolamento UE, in particolare fornendo le informazioni e la documentazione in proprio possesso o in possesso del Responsabile del trattamento e/o di suoi sub-Responsabili.
14. Il Responsabile deve segnalare al Titolare le problematiche riscontrate in ordine all'applicazione della normativa in tema di protezione dei dati personali.
15. Il Responsabile del trattamento deve avvisare tempestivamente e senza ingiustificato ritardo il Titolare in caso di ispezioni, di richiesta di informazioni e di documentazione da parte dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali; inoltre, deve assistere il Titolare nel caso di richieste formulate dall'Autorità Garante in merito al trattamento dei dati personali effettuate in ragione del presente contratto.
16. Il Responsabile deve informare il Titolare, senza ingiustificato ritardo, in merito a qualsiasi richiesta di comunicazione dei dati personali trattati per conto dello stesso, presentata da autorità giudiziarie o di polizia.
17. Il Responsabile del trattamento deve mettere a disposizione del Titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al Regolamento UE, oltre a contribuire e consentire al Titolare - anche tramite soggetti terzi dal medesimo autorizzati, dandogli piena collaborazione - verifiche periodiche o circa l'adeguatezza e l'efficacia delle misure di sicurezza adottate ed il pieno e scrupoloso rispetto delle norme in materia di trattamento dei dati personali. A tal fine, il Titolare informa preventivamente il Responsabile del trattamento con un preavviso minimo di tre giorni lavorativi, fatta comunque salva la possibilità di effettuare controlli a campione senza preavviso; nel caso in cui all'esito di tali verifiche periodiche, ispezioni e audit le misure di sicurezza dovessero risultare inadeguate rispetto al rischio del trattamento o, comunque, inadeguate ad assicurare l'applicazione del Regolamento, la Committente applicherà la penale di cui all'articolo 14 S e diffiderà il Fornitore ad adottare tutte le misure più opportune entro un termine congruo che sarà all'occorrenza fissato. In caso di mancato adeguamento a seguito della diffida, la Committente potrà risolvere il contratto ed escutere la garanzia definitiva, salvo il risarcimento del maggior danno.
18. Il Responsabile del trattamento deve comunicare al Titolare del trattamento il nome ed i dati del proprio "Responsabile della protezione dei dati", qualora, in ragione dell'attività svolta, ne abbia designato uno conformemente all'articolo 37 del Regolamento UE; il Responsabile della protezione dei dati personali del Fornitore/Responsabile collabora e si tiene in costante contatto con il Responsabile della protezione dei dati del Titolare. Nel caso in cui il Responsabile per la protezione dei dati non sia stato nominato, in quanto la designazione dello stesso non è obbligatoria ai sensi dell'art. 37 del Regolamento UE, il Responsabile è tenuto a comunicare al Titolare il nominativo e i dati di contatto del proprio "Referente per le attività di trattamento dei dati" effettuate per conto del Titolare



- in esecuzione del presente contratto, il quale collabora e si tiene in costante contatto con il Responsabile della protezione dei dati del Titolare.
19. Al termine della prestazione dei servizi oggetto del contratto, il Responsabile su richiesta del Titolare, si impegna a: *i) restituire al Titolare del trattamento i supporti rimovibili eventualmente utilizzati su cui sono memorizzati i dati; ii) distruggere tutte le informazioni registrate su supporto fisso, documentando per iscritto l'adempimento di tale operazione.*
  20. Il Responsabile si impegna a attuare quanto previsto dal provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 27 novembre 2008 e s.m.i. recante *"Misure e accorgimenti prescritti ai titolari dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici relativamente alle attribuzioni delle funzioni di amministratori di sistema"*.
  21. In via generale, il Responsabile del trattamento si impegna ad operare adottando tutte le misure tecniche e organizzative, le attività di formazione, informazione e aggiornamento ragionevolmente necessarie per garantire che i Dati Personali trattati in esecuzione del presente contratto, siano precisi, corretti e aggiornati nel corso della durata del trattamento - anche qualora il trattamento consista nella mera custodia o attività di controllo dei dati - eseguito dal Responsabile, o da un sub-Responsabile.
  22. Su richiesta del Titolare, il Responsabile si impegna ad adottare, nel corso dell'esecuzione del Contratto, ulteriori garanzie quali l'applicazione di un codice di condotta approvato o di un meccanismo di certificazione approvato di cui agli articoli 40 e 42 del Regolamento UE, quando verranno emanati. Il Titolare potrà in ogni momento verificare l'adozione di tali ulteriori garanzie.
  23. Il Responsabile non può trasferire i dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale salvo che non abbia preventivamente ottenuto l'autorizzazione scritta da parte del Titolare.
  24. Il Titolare si impegna a consentire al Responsabile l'accesso ai dati necessari per l'esecuzione delle attività oggetto del contratto.
  25. Sarà obbligo del Titolare del trattamento vigilare durante tutta la durata del trattamento, sul rispetto degli obblighi previsti dalle presenti istruzioni e dal Regolamento UE sulla protezione dei dati da parte del Responsabile del trattamento, nonché a supervisionare l'attività di trattamento dei dati personali effettuando audit, ispezioni e verifiche periodiche in collaborazione con il Responsabile della protezione dei dati o il Referente per le attività di del trattamento dei dati del Responsabile.
  26. Nel caso in cui il Fornitore agisca in modo difforme o contrario alle legittime istruzione del Titolare oppure adotti misure di sicurezza inadeguate rispetto al rischio del trattamento risponde del danno causato agli "interessati". In tal caso, il Titolare potrà risolvere il contratto ed escutere la garanzia definitiva, salvo il risarcimento del maggior danno.
  27. Durante l'esecuzione del Contratto, nell'eventualità di qualsivoglia modifica della normativa in materia di Trattamento dei Dati Personali o di prescrizioni da parte dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali che generino nuovi adempimenti o requisiti di liceità (ivi incluse nuove misure di natura fisica, logica, tecnica, organizzativa, in materia di sicurezza o trattamento dei dati personali), il Responsabile del trattamento si impegna a collaborare - nei limiti delle proprie competenze tecniche,



organizzative e delle proprie risorse - con il Titolare affinché siano sviluppate, adottate e implementate misure correttive di adeguamento ai nuovi requisiti.

## ARTICOLO 24 S

### COMMISSIONE A CARICO DEL FORNITORE AI SENSI DEL DECRETO MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DEL 23 NOVEMBRE 2012

1. Ai sensi del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 novembre 2012 attuativo di quanto disposto dall'articolo 1, comma 453 della legge 27 dicembre 2006 n. 296, il Fornitore è tenuto a versare alla Consip S.p.A. una commissione pari **all'1,5%** (unovirgolacinquepercento) da calcolarsi sul valore, al netto dell'IVA, del fatturato realizzato nell'ambito del presente Contratto. La previsione della commissione nonché l'entità della stessa sono state definite sulla base delle indicazioni di ISTAT per conto della quale Consip S.p.A. svolge attività di centrale di committenza.
2. Ai fini del calcolo dell'entità della commissione, il Fornitore è tenuto a trasmettere alla Consip S.p.A., per via telematica ai sensi dell'art. 65 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, e dell'art. 38 del D. L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, entro 30 giorni solari dal termine di ciascuno dei due semestri dell'anno solare, e ferma l'applicazione delle penali di cui al precedente articolo 17 S, una dichiarazione sostitutiva, rilasciata ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e sottoscritta digitalmente da parte del legale rappresentante del Fornitore medesimo, attestante l'importo delle fatture emesse nel semestre di riferimento e contenente, per ciascuna fattura emessa nel semestre di riferimento, gli elementi di rendicontazione di cui all'Allegato "VI" al presente Contratto.
3. La dichiarazione di cui al comma precedente, in presenza di importi sopravvenuti ma imputabili al semestre precedente, potrà essere rettificata o integrata nei seguenti termini:
  - entro 12 mesi dal termine di trasmissione della dichiarazione semestrale oggetto di integrazione, in caso di riduzione degli importi inizialmente dichiarati;
  - entro 12 mesi dal termine del contratto in caso di aumento degli importi inizialmente dichiarati.

In entrambi i casi, al fine di poter trasmettere la dichiarazione rettificativa o integrativa, il Fornitore dovrà inviare una richiesta motivata a Consip che ne valuterà l'ammissibilità o meno.

I controlli sulla veridicità delle dichiarazioni trasmesse e delle eventuali rettifiche e integrazioni alle stesse, saranno effettuati da Consip trascorsi 12 mesi dal termine per la trasmissione della dichiarazione semestrale di cui al precedente comma 2. All'esito dei suddetti controlli, in caso di difformità, verrà avviato un procedimento di contestazione. In caso di accertamento di dichiarazione mendace si procederà alla segnalazione alla Procura della Repubblica.

4. La Consip S.p.A., decorsi 30 (trenta) giorni solari dal ricevimento della dichiarazione sostitutiva di cui ai precedenti commi 2 e 3, procederà all'emissione della fattura relativa alla commissione oppure della nota di credito in caso di rettifica in diminuzione.
5. Il Fornitore è tenuto a versare la commissione entro 60 (sessanta) giorni solari dalla data di ricevimento della fattura emessa dalla Consip S.p.A. mediante accredito, con bonifico

---

Classificazione del documento: Consip Public

Schema di Contratto per l'affidamento del servizio di conduzione e gestione di interviste CAPI per la realizzazione di indagini continue e dei servizi connessi, strumentali ed opzionali per ISTAT, ed. 3 – ID 2497

4.2 Schema di Contratto (Condizioni Speciali)



- bancario, sul conto corrente dedicato avente codice Iban IT 27 X 03069 05036 100000004389.
6. In caso di ritardo del pagamento da parte del Fornitore della commissione fatturata da Consip S.p.A., decorreranno gli interessi moratori il cui tasso viene stabilito in una misura pari al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I., maggiorato di 8 punti, secondo quanto previsto all'art. 5 del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 s.m.i..
  7. Il mancato o inesatto pagamento della commissione secondo le modalità ed i termini di cui ai precedenti commi del presente articolo comporterà, comunque, l'avvio delle procedure esecutive previste dal codice di procedura civile.
  8. La Consip S.p.A. procederà ad informare l'ISTAT dell'eventuale avvio di procedure esecutive e dell'ammontare delle somme oggetto di riscossione.
  9. Gli interessi di mora e le somme oggetto di riscossione coattiva dovranno essere versati sul conto corrente dedicato di cui al precedente comma 5.
  10. La mancata trasmissione della dichiarazione sostitutiva o la riscontrata falsità della stessa, oltre a determinare le sanzioni di cui all'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, potranno essere valutate, ai sensi dell'art. all'art. 80, comma 5, lett. c) D.lgs. 50/2016.
  11. I termini di cui al presente articolo sono da considerarsi essenziali ai sensi dell'art. 1457 c.c.. Per tutto quanto non previsto, trovano applicazione le disposizioni di cui al D.M. 23 novembre 2012 e le altre disposizioni applicabili.

**<EVENTUALE: SE AL MOMENTO DELLA STIPULA È PENDENTE UN GIUDIZIO NEL CUI AMBITO NON È STATA DISPOSTA O INIBITA LA STIPULAZIONE DEL CONTRATTO INSERIRE IL SEGUENTE COMMA:**

#### **ARTICOLO 25 S**

#### **PENDENZA DI RICORSO GIURISDIZIONALE NEL CUI AMBITO NON È STATA DISPOSTA O INIBITA LA STIPULAZIONE DEL CONTRATTO**

1. In virtù della stipula in pendenza del/i ricorso/e giurisdizionale/i in premessa, e in conseguenza della relativa sentenza, nonché di ogni altro eventuale e futuro provvedimento giurisdizionale e/o amministrativo relativo a ulteriori e diversi giudizi o procedimenti di qualsivoglia natura che dovessero essere instaurati da chicchessia - dovesse essere imposto il riesame e/o l'annullamento, anche in autotutela, dell'aggiudicazione definitiva e/o della gara e da ciò scaturisse qualsiasi tipo di invalidità e/o perdita di efficacia del Contratto, il Fornitore con la sottoscrizione del Contratto espressamente rinuncia, ora per allora, irrevocabilmente ed a titolo definitivo, a proporre successive azioni e/o eccezioni volte ad ottenere un risarcimento del danno nei confronti della stazione appaltante. Restano salvi ed impregiudicati i diritti del Fornitore all'impugnativa dei provvedimenti giudiziali e/o amministrativi che lo vedessero soccombente nei procedimenti giudiziari di cui sopra.

#### **ARTICOLO 26 S**

#### **FORZA MAGGIORE**

1. Costituisce forza maggiore il verificarsi di eventi o circostanze ("Eventi di Forza Maggiore"), quali, incendi, uragani, terremoti, conflitti bellici, pandemie, che impediscono ad una parte di eseguire una o più obbligazioni contrattuali, se e nella misura in cui la parte che subisce l'impedimento ("la Parte Interessata") prova tutte le seguenti condizioni:

---

Classificazione del documento: Consip Public

Schema di Contratto per l'affidamento del servizio di conduzione e gestione di interviste CAPI per la realizzazione di indagini continue e dei servizi connessi, strumentali ed opzionali per ISTAT, ed. 3 – ID 2497

4.2 Schema di Contratto (Condizioni Speciali)



- a) che l'impedimento è fuori dal suo ragionevole controllo;
- b) che esso non avrebbe ragionevolmente potuto essere previsto al momento della conclusione del contratto;
- c) che gli effetti dell'impedimento non avrebbero potuto essere ragionevolmente evitati o superati dalla Parte Interessata.

Al verificarsi di un Evento di Forza Maggiore, ai sensi e per gli effetti di cui artt. 1218 e 1258 cod. civ., il Fornitore non sarà ritenuto responsabile dell'inadempimento o del ritardato adempimento, e non si potrà procedere all'applicazione delle penali, di cui all'art. 12 e/o alla risoluzione del contratto per inadempimento di cui all'art. 15. Al fine di non incorrere in responsabilità, il Fornitore avrà l'obbligo di comunicare al Committente che intende avvalersi della causa esimente prevista nel presente articolo, motivando e documentando le circostanze di fatto che impediscono il corretto adempimento delle prestazioni contrattuali, le obbligazioni sul cui adempimento impattano i predetti eventi, le ragioni per le quali tali circostanze non erano prevedibili al momento della stipula del Contratto e non erano evitabili con la dovuta diligenza, le misure di mitigazione dell'impatto che ha adottato o intende adottare e i nuovi termini e modalità di adempimento, nonché ogni informazione/documentazione utile per consentire al Committente la valutazione dei presupposti per l'applicazione della disciplina della Forza Maggiore prevista nel presente articolo. Qualora gli eventi di Forza Maggiore impediscano solo parzialmente l'adempimento delle prestazioni contrattuali, il Fornitore sarà tenuto a rispettare le prescrizioni contrattuali in relazione alle prestazioni la cui esecuzione non sia resa impossibile dai predetti eventi; qualora gli eventi di Forza Maggiore impediscano totalmente la prestazione, il Committente potrà disporre la sospensione delle prestazioni contrattuali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 107, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 per il periodo strettamente necessario alla cessazione degli Eventi di Forza Maggiore. E' fatto obbligo al Fornitore comunicare al Committente tempestivamente la cessazione degli eventi di Forza Maggiore, affinché il Committente disponga la ripresa dell'esecuzione e indichi i nuovi termini contrattuali e/o le diverse modalità di esecuzione della prestazione. La ripresa dell'esecuzione delle prestazioni dovrà essere formalizzata mediante redazione del verbale di ripresa in cui dovranno essere indicati anche i nuovi termini di esecuzione e/o le diverse modalità di esecuzione.

Qualora la sospensione duri per un periodo che rende non più di interesse dell'Amministrazione l'esecuzione della prestazione sospesa, è facoltà del Committente recedere dal contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 delle Condizioni Generali.

Qualora l'evento di Forza maggiore determini l'impossibilità della prestazione, si applicheranno le disposizioni di cui all'articolo 20 S.

La Committente

Il \_\_\_\_\_ <inserire carica>

F.to digitalmente

L'Impresa

\_\_\_\_\_ e legale rappresentante

<inserire carica>

F.to digitalmente

**NB: In caso di sottoscrizione del documento con firma grafica PAdES (file con estensione .pdf) il**

Classificazione del documento: Consip Public

Schema di Contratto per l'affidamento del servizio di conduzione e gestione di interviste CAPI per la realizzazione di indagini continue e dei servizi connessi, strumentali ed opzionali per ISTAT, ed. 3 – ID 2497

4.2 Schema di Contratto (Condizioni Speciali)



*sottoscrittore deve apporre il sigillo che attesta la sottoscrizione in ogni punto del documento in cui sottoscrizione è richiesta.*

*In caso di sottoscrizione del documento con firma CADeS (file con estensione .p7m) il sottoscrittore deve ripetere l'apposizione della firma per tre volte; le firme rese con tale modalità si intendono riferite rispettivamente al Contratto nel suo complesso, al patto di integrità e alle clausole vessatorie.*

Il sottoscritto \_\_\_\_\_, in qualità di legale rappresentante dell'Impresa dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati.

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., l'Impresa dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:

**con riferimento alle presenti Condizioni Speciali del Contratto:**

Articolo 1 S - Oggetto luogo della prestazione e Responsabile del Procedimento e Direttore dell'esecuzione;

Articolo 2 S - Durata

Articolo 3 S - Modifica del Contratto durante il periodo di efficacia;

Articolo 4 S - Obblighi ed adempimenti a carico dell'Impresa;

Articolo 5 S - Proprietà dei prodotti in genere;

Articolo 6 S - Dimensioni massima delle prestazioni;

Articolo 7 S - Garanzie;

Articolo 9 S - Attività preparatorie all'avvio delle indagini;

Articolo 10 S - Produttività delle risorse impiegate;

Articolo 11 S - Conduzione e gestione delle interviste;

Articolo 16 S - Verifica di conformità e quota sospesa;

Articolo 17 S - Rilievi e Penali;

Articolo 20 S - Condizione particolare di risoluzione;

Articolo 21 S - Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari;

Articolo 22 S - Clausola sociale.

**con riferimento alle Condizioni Generali del Contratto:**

Articolo 2G - Modalità ed esecuzione delle prestazioni contrattuali;

Articolo 3G - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro;

Articolo 4G - Obblighi di riservatezza;

Articolo 5G - Brevetti industriali e diritti d'autore;

Articolo 6G - Utilizzo delle apparecchiature e dei prodotti software;

Articolo 7G - Proprietà dei prodotti, ove applicabile;

Articolo 8G - Danni, responsabilità civile e, ove applicabile, polizza assicurativa;

Articolo 10G - Garanzia definitiva;

Articolo 11G - Recesso;

Articolo 12 G - Divieto di cessione del Contratto e cessione del credito;

Articolo 13 G - Trasparenza dei prezzi;

---

Classificazione del documento: Consip Public

Schema di Contratto per l'affidamento del servizio di conduzione e gestione di interviste CAPI per la realizzazione di indagini continue e dei servizi connessi, strumentali ed opzionali per ISTAT, ed. 3 – ID 2497

4.2 Schema di Contratto (Condizioni Speciali)



Articolo 14 G - Subappalto;

Articolo 15 G- Foro esclusivo;

Articolo 16 G -Trattamento dei dati personali;

Articolo 17 G - Risoluzione;

Articolo 18 G - Modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. n. 231/2001 – Codice

L'Impresa

\_\_\_\_\_ e legale rappresentante *<inserire carica>*

\_\_\_\_\_  
(Firmato digitalmente)

etico – Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza